

CLXXI

TORNATA DEL 18 MARZO 1907

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Presentazione di disegni di legge* — Senza discussione si approvano i disegni di legge: « Tombola telegrafica a favore degli Ospedali civili di Lanciano e di Vasto » (N. 447); « Tombola telegrafica a favore dell' Ospedale civico di Terni » (N. 449); « Modificazioni nelle competenze del personale delle scuole secondarie governative all' Estero » (N. 472) — Si discute poi il disegno di legge: « Modificazioni agli stipendi e all' organico del personale della giustizia militare » (N. 441) — Non ha luogo discussione generale — Si approvano i primi quattro articoli; e l' articolo quinto è votato, dopo osservazioni del senatore Borgatta, alle quali rispondono il senatore Bacci, relatore, ed il Ministero della guerra — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — A proposta del ministro delle poste e dei telegrafi e dei senatori Rossi Luigi, e Borgatta, si deferisce al Presidente la nomina delle Commissioni per l' esame dei disegni di legge presentati e dichiarati d' urgenza nell' odierna seduta — Rinvio allo scrutinio segreto dei disegni di legge: « Modificazioni alla legge sull' ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall' Amministrazione della guerra relativi al personale degli stabilimenti militari di pena ed a quello di deposito allevamento cavalli » (N. 443-A) — Il senatore Veronese, relatore, riferisce sul coordinamento del disegno di legge: « Istituzione del Magistrato alle acque per le provincie venete e di Mantova » (N. 303) e il Senato ne approva le proposte — *Votazione a scrutinio segreto* — *Nomina di Commissioni* — Nella discussione generale del disegno di legge: « Costituzione dei Consorzi per la difesa della viticoltura contro la fillossera » (N. 389), parlano i senatori Bettoni e Di Camporeale, relatore, ed il ministro di agricoltura, industria e commercio — Senza discussione, si approvano i primi 16 articoli del disegno di legge, e il 5° con un emendamento del senatore Di Camporeale, relatore — L' articolo 17 è approvato dopo osservazioni dei senatori Arrivabene, Munassei, Di Camporeale, relatore, e del ministro di agricoltura, industria e commercio — Si approva, senza discussione, l' articolo 18 — Parlano sull' articolo 19 i senatori Arrivabene, Di Camporeale, relatore, Di Marzo, ed il ministro di agricoltura, industria e commercio — L' articolo 19 è approvato, e senza osservazioni si votano gli articoli 20, 21, 22 e 23; l' art. 24 è approvato dopo una raccomandazione del senatore Arrivabene, accettata dal ministro di agricoltura, industria e commercio — Senza discussione si approvano tutti gli altri articoli del disegno, che è rinviato allo scrutinio segreto — A proposta del senatore Rossi Luigi, combattuta dal senatore Arcoleo, appoggiata dal senatore De Marinis, ed accettata dal relatore, senatore Paternò, e dal Presidente del Consiglio, ministro dell' interno si rinvia il disegno di legge: « Provvedimenti a favore dell' Ospedale civile di Palermo e riforme di lasciti esistenti in Sicilia » (N. 435-A) — *Chiusura e risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri dei lavori pubblici, di agricoltura, industria e commercio, della guerra, delle poste e dei telegrafi, della marina, di grazia giustizia e dei culti, della pubblica istruzione ed il sottosegretario di Stato al Tesoro.

ARRIVABENE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati, con due suoi messaggi, trasmette al Senato i seguenti disegni di legge di iniziativa parlamentare, già approvati dalla Camera:

Costituzione in comune autonomo della frazione di Vallefredda;

Tombola telegrafica a favore degl'istituti pii di Potenza;

Costituzione in comune autonomo della frazione di Collepasso.

Do atto al Presidente della Camera dei deputati di questa comunicazione.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, che ha per titolo: « Unificazione degli istituti, di previdenza del personale delle ferrovie dello Stato ».

Prego il Senato di voler consentire che questo disegno di legge sia dichiarato di urgenza e mandato pel suo esame alla Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro dei lavori pubblici, della presentazione di questo disegno di legge, del quale l'onor. ministro chiede l'urgenza e l'invio alla Commissione permanente di finanze.

Se non vi sono approvazioni queste domande si intenderanno accolte.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge sull'« Ampliamento e miglio-

ramento dei servizi postali, telegrafici e telefonici », approvato dalla Camera nella tornata del 16 marzo. Faccio viva istanza perchè questo disegno di legge sia inviato subito agli Uffici, essendo necessario preparare la esecuzione della legge stessa che dovrebbe essere applicata il 1° luglio di quest'anno.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro delle poste e dei telegrafi della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

L'onor. ministro ne ha chiesto l'urgenza. Se non vi sono opposizioni, l'urgenza s'intenderà accordata.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. A nome del mio collega del Tesoro, ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge per « Maggiori assegnazioni e diminuzione di stanziamenti su alcuni capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1906-907 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro di agricoltura della presentazione, fatta a nome del suo collega del Tesoro, del progetto di legge testè letto. Esso sarà stampato e trasmesso alla Commissione di finanze.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Diminuzione del dazio doganale sul petrolio;

Graduale avocazione allo Stato delle spese di cui all'art. 272 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Regio decreto 10 febbraio 1889, n. 5921;

Provvedimenti per l'Istituto di Santo Spirito in Sassia e Ospedali riuniti in Roma;

Costruzione di fabbricati carcerari;

Proroga della facoltà di cui all'art. 36 della legge 6 marzo 1904, n. 88, per le iscrizioni dei segretari ed impiegati comunali alla Cassa nazionale di previdenza.

Pregherei il Senato di voler dichiarare d'urgenza il disegno di legge per la riduzione del dazio sul petrolio, perchè in vista di questa diminuzione sono cessati gli sdaziamenti, e se il provvedimento ritardasse verrebbero a mancare gli approvvigionamenti; il disegno di legge che si riferisce all'avocazione allo Stato di alcune spese ora a carico dei comuni, e provvedimenti per i comuni meridionali, perchè molti comuni meridionali, senza questo disegno di legge, non possono pareggiare i loro bilanci; e finalmente quello che ha per titolo « Provvedimenti per l'Istituto di Santo Spirito in Roma », perchè senza il mutuo che è consentito con la Cassa dei depositi e prestiti da questo disegno di legge, l'Ospedale non è in grado di pagare i fornitori per scadenze già avvenute.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Presidente del Consiglio della presentazione dei cinque disegni di legge da lui indicati. Per tre di essi l'onorevole Presidente del Consiglio domanda l'urgenza.

Se non si fanno osservazioni l'urgenza si intenderà accordata.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore degli ospedali civili di Lanciano e di Vasto » (N. 447).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Discussione del disegno di legge che ha per titolo: « Tombola telegrafica a favore degli ospedali civili di Lanciano e di Vasto ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere con l'esonero da ogni tassa, alle Amministrazioni degli ospedali di Lanciano e di Vasto, una tombola telegrafica per l'ammontare di L. 100,000.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore dell'ospedale civico di Terni » (N. 499).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore dell'ospedale civico di Terni ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere una tombola telegrafica nazionale di L. 500,000 a beneficio dell'Ospedale civico di Terni, con l'esonero da ogni tassa e diritto erariale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazione nelle competenze del personale delle scuole secondarie governative all'estero (Numero 472).

PRESIDENTE. Viene ora all'ordine del giorno il disegno di legge: « Modificazione nelle competenze al personale delle scuole secondarie governative all'estero, n. 472 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 472).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È approvata l'unita tabella degli stipendi, indennità di residenza ed assegni al personale delle scuole secondarie governative all'estero, da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 1907.

(Approvato).

Art. 2.

È abrogata la tabella A annessa al Regio decreto 23 agosto 1894, n. 394.

(Approvato).

Art. 3.

Nel bilancio del Ministero degli affari esteri, a cominciare dall'esercizio 1906-907, saranno

introdotte le variazioni necessarie per l'applicazione della tabella di cui all'art. 1.
(Approvato).

TABELLA A.

Stipendi, indennità di residenza ed assegni al personale delle scuole secondarie governative all'estero.

Stipendi.

1° RUOLO — GINNASIO INFERIORE.

Insegnanti straordinari	L.	1800
Insegnanti ordinari.	»	2000

2° RUOLO.

LICEO-GINNASIO SUPERIORE — SCUOLE TECNICO-COMMERCIALI.

Insegnanti straordinari	L.	2200
Insegnanti ordinari.	»	2500

Incaricati della ginnastica nelle scuole secondarie.

Assegni da lire 300 a lire 800, secondo il numero dei corsi e degli allievi.

Disposizione transitoria. — Aumento di stipendio immediato agli insegnanti titolari, reggenti ed incaricati delle materie d'insegnamento di ruolo, attualmente in servizio all'applicazione della presente tabella, lire 500.

Nota. — Per gli effetti della presente tabella lo stipendio di ciascun attuale professore titolare si considererà formato dallo stipendio di ruolo e dai sessenni già conseguiti, e quello dei reggenti dallo stipendio goduto. Qualora, però, detti stipendi, aumentati delle lire 500, di cui nelle *disposizioni transitorie*, risultino inferiori al minimo stabilito nel rispettivo ruolo della presente tabella, essi saranno aumentati fino a raggiungere il limite minimo.

Indennità di residenza.

PER GL'INSEGNANTI STRAORDINARI ED ORDINARI DEL 1° E 2° RUOLO.

Celibi	L.	900	} per qualsiasi località.
Ammogliati o conviventi con un solo genitore a carico.	»	1000	
Ammogliati o vedovi con prole o conviventi con i genitori a carico	»	1100	

Nota A. — Quando in una famiglia vi sono più insegnanti conviventi, uno soltanto riceve il massimo della indennità di residenza e gli altri il minimo della tabella del rispettivo ruolo per i celibi e per le nubili.

Nota B. — Ai professori titolari e reggenti attualmente in servizio saranno conservate le indennità di residenza attribuite ora alle singole località qualora risultino superiori a quelle delle singole tabelle.

Ai professori incaricati, nominati a norma dell'art. 22 del Regio decreto organico 22 agosto 1894, n. 394, essendo insegnanti provvisori, non spetta indennità di residenza.

Assegni per gl'incarichi delle direzioni.

Per la presidenza di liceo-ginnasiale	L.	1000
Per le direzioni delle scuole ginnasiali o tecnico-commerciali	»	800

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni agli stipendi ed all'organico del personale della giustizia militare » (N. 441).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni agli stipendi ed all'organico del personale della giustizia militare ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Arrivabene a voler dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

L'articolo 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, approvato con Regio decreto 14 luglio 1898, n. 525, è sostituito dal seguente:

La giustizia militare in tempo di pace è amministrata da:

un Tribunale supremo di guerra e marina;

tre Tribunali militari.

(Approvato).

Art. 2.

La tabella n. XVI, del personale della giustizia militare, annessa al predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento, è sostituita dalla seguente:

1 avvocato generale militare;
1 sostituto avvocato generale militare di 1^a classe;
1 sostituto avvocato generale militare di 2^a classe;
3 avvocati fiscali militari di 1^a classe;
4 » » » di 2^a »
6 » » » di 3^a »

6 sostituti avvocati fiscali militari di 1^a classe;
7 » » » » di 2^a »
6 » » » » di 3^a »
2 segretari principali;
2 segretari di 1^a classe;
4 » di 2^a »
7 » di 3^a »
12 sostituti segretari di 1^a classe;
10 » » di 2^a »
5 » » aggiunti.

7 Totale.

15 ufficiali istruttori e sostituti istruttori (capitani e tenenti) (a).

92 Totale generale.

(Approvato).

(a) Compresi nella tabella degli ufficiali fuori quadro.

Art. 3.

La tabella n. VI, annessa al testo unico delle leggi sugli stipendi e assegni fissi per il Regio esercito, approvato con Regio decreto 14 luglio 1898, n. 380, è modificata, per quanto riguarda il personale della giustizia militare, come segue:

Avvocato generale militare	L. 12,000
Sostituto avvocato generale militare	{ 1 ^a classe » 8,000 2 ^a » » 7,000
Avvocato fiscale militare	{ 1 ^a classe » 7,000 2 ^a » » 6,000 3 ^a » » 5,000
Sostituto avvocato fiscale militare	{ 1 ^a classe » 4,000 2 ^a » » 3,500 3 ^a » » 3,000
Segretario principale	» 5,000
Segretario	{ 1 ^a classe » 4,500 2 ^a » » 4,000 3 ^a » » 3,500
Sostituto segretario	{ 1 ^a classe » 3,000 2 ^a » » 2,500
Sostituto segretario aggiunto	» 2,000
Ufficiali istruttori e sostituti istruttori	Stipendio del grado.

(Approvato).

Art. 4.

Il soprassoldo fisso, di cui alla tabella n. IV, lettera p), annessa al testo unico di cui al precedente articolo 3°, per gli ufficiali istruttori dei tribunali militari è ridotto a lire 400. (Approvato).

Art. 5.

La presente legge andrà in vigore dal 1° gennaio 1907.

Per gli impiegati, che a norma della presente legge ricevano un aumento di stipendio superiore al decimo, il computo del sessennio di servizio comincerà a decorrere dalla data suddetta.

BORGATTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGATTA. Quest'articolo 5 dà effetto retroattivo al 1° gennaio di quest'anno alla legge che discutiamo. Bisogna tener presente che la parte finanziaria di questa legge si basa sulla soppressione di un tribunale militare, sulla riduzione da 85 a 77 degli impiegati civili della giustizia militare, più sulla riduzione da L. 600 a 400 dell'assegno annuo agli ufficiali addetti ai tribunali stessi. Ora manifestamente la soppressione del Tribunale non ha ancora avuto luogo, la riduzione degli impiegati egualmente non ha avuto luogo, e meno ancora avrà avuto luogo la riduzione degli assegni agli ufficiali istruttori da 600 a 400 lire, perciò se noi votiamo quest'articolo come è stato proposto, mi pare che votiamo una grave incongruenza e che poi il ministro della Guerra sarà imbarazzato a darvi esecuzione. Quindi sarebbe più ragionevole si stabilisse che questa legge andrà in vigore al 1° luglio od al 1° maggio prossimo, quale termine può bastare al ministro per riportare la legge davanti all'altro ramo del Parlamento, così almeno non voteremo una grave incongruenza.

BACCI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BACCI, *relatore*. Dirò poche parole. Credo che il senatore Borgatta sia partito da un principio non esatto, cioè a dire che per sopperire a questi miglioramenti, debbano trarsi i fondi dalla soppressione di un tribunale e dalla diminuzione del personale. Questa può essere

una fonte per acquistare i mezzi di provvedere a quei miglioramenti, ma non è la sola, perchè il Ministero appunto si è deciso a ciò in vista di altri provvedimenti che sono esuberanti nel Ministero della guerra medesima. Perciò io, anche per non ritardare l'esecuzione di questa legge, pregherei il senatore Borgatta e volersi accontentare di questa spiegazione.

BORGATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGATTA. Per mia parte ho creduto di dover richiamare l'attenzione del Senato su questa disposizione della legge affinché non passi inosservata davanti al Senato, perchè in fondo, come ho già detto, è una contraddizione vera. Fra l'altro si darebbe effetto retroattivo alla riduzione degli assegni agli ufficiali istruttori. Crede l'onorevole relatore, crede l'onorevole ministro di far riversare all'erario quel sopraplù che costoro abbiano percepito? Certo sarà difficile.

Giustamente anche il collega Pellegrini osserva come non è buon sistema di dare effetto retroattivo alle leggi, ad ogni modo io ho sottoposto queste osservazioni al Governo del Re.

VIGANO', *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGANO', *ministro della guerra*. Io pregherei l'onor. Borgatta a non insistere su questa piccola modificazione, per non obbligarci a riportare alla Camera dei deputati questa legge; poichè è una legge stata fatta esclusivamente per migliorare la situazione finanziaria di questi valenti ed operosi impiegati della giustizia militare. È una legge che si trascina da tanto tempo. Era già stabilito, in una prima dizione, che dovesse andare in vigore il 1° luglio 1906. Alla Camera dei deputati si è portata al 1° gennaio 1907. È questione da poco, e vi è nel bilancio sufficiente elasticità per sopperire al lievissimo carico. L'onor. Borgatta quindi comprende che, emendando, non si farebbe che ritardare un'opera buona imposta da un sentimento di equità. Pensi che i funzionari della giustizia militare aspettano questa legge da tanto e tanto tempo. Di nuovo dunque pregherei quindi l'onor. Borgatta di non insistere nella sua proposta.

BORGATTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGATTA. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro della guerra, e del relatore, dichiaro di non insistere nella mia proposta.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, pongo ai voti l'art. 5.

Chi intende di approvarlo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Disposizioni transitorie.

I funzionari del Pubblico ministero e di segreteria dei Tribunali militari che si troveranno in eccedenza rispetto all'organico modificato dalla presente legge, verranno conservati in soprannumero sino a quando potranno entrare nell'organico stesso.

Quelli degli attuali segretari di 1^a classe a lire 3,500 che non potranno essere compresi nella 1^a classe dei segretari a lire 4,500 portata dal nuovo organico, saranno ascritti alla 2^a classe con stipendio di lire 4,000, ma conserveranno il titolo di segretari di 1^a classe.

Gli attuali segretari di 2^a classe a lire 3,000 passeranno a far parte della 3^a classe con stipendio di lire 3,500, conservando però il titolo di segretari di 2^a classe.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Incidente sull'ordine del giorno.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Dato il carattere d'urgenza del disegno di legge sull'ampliamento e miglioramento dei servizi delle poste e telegrafi, da me presentato oggi, pregherei caldamente il Senato di voler consentire che l'esame di questo disegno di legge sia deferito ad una speciale Commissione.

ROSSI-LUIGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROSSI L. Siccome poco fa l'onor. Presidente del Consiglio ha domandato l'urgenza per tre disegni di legge e l'onor. ministro dei lavori pubblici ha pure domandato l'urgenza per un altro disegno di legge, date le condizioni in cui ci troviamo, se i suddetti disegni di legge

passassero per la solita via degli Uffici, sarebbe molto difficile che essi potessero essere approvati prima delle prossime vacanze.

Pregherei quindi il Senato di voler demandare a speciali Commissioni anche l'esame di questi altri quattro disegni di legge, oltre quello presentato dal ministro delle poste e dei telegrafi.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io mi unisco alla preghiera dell'onor. senatore Rossi Luigi.

Egli, che è più pratico di me della procedura, ha intuito il pericolo che i tre disegni di legge, che ho presentato, potessero non essere approvati prima delle vacanze, ciò che sarebbe male.

Il disegno di legge sul petrolio, come ho già detto, ci metterebbe in condizione di veder mancare gli approvvigionamenti, perchè nessuno ormai compra più il petrolio gravato della tassa di 48 lire quando tra breve tempo lo potrà avere a 24.

I comuni meridionali in molti luoghi non hanno i bilanci approvati, perchè manca loro quell'aiuto che consente il secondo disegno di legge testè presentato.

L'ospedale di Santo Spirito in Roma poi è in condizioni di non poter pagare i suoi fornitori.

Quanto alla questione delle casse dei ferrovieri, essa agita una numerosa classe che vi ha interesse, epperò questa questione è bene che sia risolta al più presto, in modo definitivo.

Data, quindi, la straordinaria urgenza di questi disegni di legge, sarebbe opportunissimo che il Senato approvasse la proposta dell'onor. senatore Rossi Luigi, alla quale, ripeto, mi associo.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, il senatore Rossi proporrebbe di demandare l'esame dei cinque disegni di legge testè presentati dai ministri dell'interno, dei lavori pubblici e delle poste e telegrafi a cinque speciali Commissioni.

Domando al Senato se intende di approvare questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

BORGATTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGATTA. Pregherei il Senato di demandare all'onor. nostro Presidente la nomina di queste Commissioni.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposta del senatore Borgatta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Farò più tardi conoscere al Senato i nomi dei signori senatori chiamati a far parte di queste Commissioni.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Modificazione alla legge sull'ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra relativi al personale degli stabilimenti militari di pena ed a quello di deposito allevamento cavalli ». (N. 443-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione alla legge sull'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra relativa al personale degli stabilimenti militari di pena ed a quello dei depositi di allevamento cavalli ».

L'Ufficio centrale avrebbe fatto alcune modificazioni al testo di questo disegno di legge. Domando all'onor. ministro della guerra se accetta che la discussione si svolga sopra il testo proposto dall'Ufficio centrale.

VIGANO', *ministro della guerra*. Accetto che la discussione di questo disegno di legge si svolga sul testo proposto dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Allora prego l'onor. senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti proposte di modificazioni alla legge sull'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, relative al personale degli stabilimenti militari di pena, ed a quello dei depositi di allevamento cavalli:

Art. 21.

Le compagnie di disciplina e gli stabilimenti militari di pena comprendono:

- un comando;
- sei compagnie di disciplina;
- un carcere militare;
- due reclusori.

Gli ufficiali del personale di governo degli stabilimenti militari di pena, sono scelti fra gli ufficiali di qualsiasi arma in attività, ed idonei a tal servizio, i quali ne facciano volontaria domanda. Quando non fossero sufficienti le domande dei riconosciuti idonei per coprire i posti vacanti, è in facoltà del ministro della guerra di sostituirli con ufficiali di qualsiasi arma da richiamarsi dalla posizione di servizio ausiliario.

Tabella n. VI degli ufficiali dell'arma di cavalleria (a)

20 colonnelli;
32 tenenti colonnelli;
52 maggiori;
231 capitani;
598 tenenti e sottotenenti (b);
933 totale.

(a) Per il personale dei depositi allevamento cavalli il Ministero della guerra è autorizzato a trattenerne ufficiali provetti nel servizio dei depositi stessi e che, per ragioni d'età, debbono essere collocati in posizione ausiliaria, richiamandoli in servizio contemporaneamente al loro collocamento in detta posizione.

(b) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.

Articolo aggiuntivo proposto (21-bis).

Agli ufficiali in servizio presso i depositi di allevamento cavalli, siano effettivi, siano comandati, è concesso il seguente soprassoldo fisso:

Funzioni o grado	Somma annua
Direttore	1,200
Caposezione	1,000
Vicedirettore e capitani veterinari e contabili	800
Tenenti veterinari e contabili	600

Il soprassoldo fisso di lire 300, stabilito per gli ufficiali veterinari addetti ai depositi d'allevamento cavalli è soppresso.

Agli ufficiali trasferiti effettivi nel personale dei depositi d'allevamento spetta una sola razione foraggio e l'indennità cavalli di lire 280.

Nel suddetto senso sono modificate le tabelle II, III e IV annesse alla legge sugli stipendi e assegni fissi pel Regio esercito (testo unico approvato con Regio decreto 14 luglio 1898, n. 380).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Coordinamento del disegno di legge: « Istituzione del Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova » (N. 303).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il coordinamento del disegno di legge sull'istituzione del Magistrato alle acque.

Il senatore Veronese, relatore dell'Ufficio centrale, ha facoltà di parlare per riferire sul coordinamento.

VERONESE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE, *relatore*. Nei limiti della forma abbiamo fatto il coordinamento, e parmi che errori effettivamente non vi siano.

L'art. 1 rimane qual è nel testo stampato.

All'art. 2 le parole « così nei riguardi del regime forestale come in quello delle opere idrauliche » anzichè esser comprese fra due virgole, proponiamo siano comprese fra due linee, inquantochè quell'inciso si riferisce al buon governo delle acque pubbliche.

All'art. 3, proponiamo che si dica: anzichè, « Il capo del Compartimento o presidente della Magistratura alle acque », si dica « Il capo del Compartimento, presidente della Magistratura alle acque ». Non si fa che togliere la lettera o, e invece di dire « godrà dello stipendio annuo di lire 10,000 » proponiamo si dica « avrà lo stipendio annuo di lire 10,000 ».

Si tolgano le parole « articolo 3, comma 2° ». giacchè si tratta di un solo articolo.

Si modificherebbe poi un po' la forma del

2° capoverso ove è detto: « dipende da lui » ecc. si direbbe « dal quale dipende ed è di fronte a lui responsabile ». E anzichè dire « tranne nei riguardi del regime forestale » ecc. si metterebbe punto dopo « assegnatagli dalla legge », e si direbbe « Nei riguardi del regime forestale, il Presidente stesso rappresenta il ministro » ecc.

L'art. 4 bis diventa art. 5, il 5 diventa 6, e alla fine dell'articolo invece di dire « quando lo creda utile », proponiamo si dica « ogni qualvolta lo creda utile ».

L'art. 6 diventa 7. Invece di dire « che comprende il presidente della Magistratura alle acque ed il personale del Genio civile » ecc. proponiamo di dire « posti » anzichè « posto alla sua dipendenza » perchè altrimenti parrebbe si trattasse soltanto del personale amministrativo. Quindi posta una virgola dopo le parole « presidente della Magistratura alle acque », si dica « il personale del Genio civile e quello amministrativo posti » ecc.

L'art. 7 diventa 8 e alla fine della pag. 3 invece di « preso » proponiamo si dica « fatto ».

L'art. 7 bis diventa art. 9, l'art. 8 diventa art. 10. Nel secondo comma, si dice « Il ministro dei lavori pubblici con decreto motivato, potrà però delegare al Magistrato alle acque quelle funzioni che l'esperienza dimostrasse compatibili con le attribuzioni speciali a lui affidate » ecc. Siccome si tratta dell'ufficio, proponiamo si dica « ad esso affidate ».

L'art. 9 diventa 11.

L'art. 10 diventa 12, e quel punto e virgola dopo le parole « della presente legge » va tolto.

L'art. 10-bis diventa 13, e alla fine invece di dire: « e di fare al Ministero dei lavori pubblici le relative proposte », proponiamo si dica: « per le relative proposte al Ministero dei lavori pubblici ».

L'art. 11 diventa 14.

A pag. 8 alla lettera c) dove si dice: « dall'articolo 4-bis », deve dirsi: « dall'art. 5 ».

Così alla lettera f) invece di dire: « la vigilanza secondo le disposizioni delle leggi vigenti sui Consorzi di difesa », proponiamo si dica: « la vigilanza sull'azione dei Consorzi di difesa » perchè le leggi vigenti sono accennate dopo.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Prego l'Ufficio centrale di accettare quest'emendamento, « la vigilanza su questi Consorzi di difesa, di scolo, di bonifica e forestali, ferme restando la sorveglianza governativa e la tutela delle autorità che ne sono investite secondo le leggi vigenti », anzichè richiamare la sola legge comunale e provinciale.

VERONESE, *relatore*. Sta bene.

Alla lettera l) fu dimenticato l'emendamento di forma, proposto dall'onor. Casana e cioè alla fine invece dire: « anzichè di proporre nuovi regolamenti », si dica: « le proposte di nuovi regolamenti ».

Alla lettera m) pag. 9, invece di dire: « ... della legge 20 giugno 1887 », bisogna dire: « della legge 20 giugno 1877 ».

L'articolo 12 diventa 15, l'articolo 13 diventa 16, l'articolo 14 diventa 17, l'articolo 15 diventa 18 ed alla fine dell'articolo 15 (ora 18), ci sembrano inutili, le parole: « di cui all'articolo 4 di questa legge ». Siccome nella legge abbiamo sempre parlato di questo Comitato tecnico di Magistratura, ci sembra inutile richiamare qui l'articolo 4.

L'articolo 16 diventa 19, e nel primo comma invece di dire: « necessarie all'applicazione dell'articolo 10-bis », si dovrà dire: « necessarie all'applicazione dell'articolo 13 ».

Finalmente l'articolo 17 diventa 20, il 17-bis diventa 21, ed il 18 diventa 22.

Nella tabella A), invece di dire: « Presidente della Magistratura alle acque - annue L. 10,000 », si dirà: « Presidente della Magistratura alle acque - Stipendio annuo lire 10,000 ».

Non vi sono altre osservazioni a fare.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni sul coordinamento, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta nella seduta di sabato ed in quella odierna.

Prego l'onor. senatore, segretario, Taverna di fare l'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Nomina di Commissioni.

PRESIDENTE. In omaggio all'incarico avuto dal Senato, a comporre le Commissioni speciali, incaricate di esaminare i progetti di legge oggi presentati dal Presidente del Consiglio, dal ministro dei lavori pubblici e da quello delle poste e dei telegrafi, ho nominato:

Per il disegno di legge: « Ampliamento e miglioramento dei servizi postali, telegrafici e telefonici » i signori senatori: Sani, Biscaretti, Cadolini, Bacci, De Martino Giacomo;

Per il disegno di legge: « Unificazione degli istituti di previdenza del personale delle ferrovie dello Stato », i signori senatori: Rossi Luigi, Borgatta, Di Marzo, Bettoni, Tiepolo;

Pel disegno di legge: « Provvedimenti per l'Istituto di S. Spirito in Sassia e Ospedali riuniti di Roma », i signori senatori: Guala, Carta-Mameli, Tommasini, Conti, Racioppi;

Pel disegno di legge: « Diminuzione del dazio sul petrolio », i signori senatori: Finali, Mezzanotte, Vacchelli, Martuscelli, Cotti;

Pel disegno di legge: « Graduale avocazione allo Stato delle spese di cui all'art. 272 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 10 febbraio 1889, n. 921 », i signori senatori: Mariotti Giovanni, Niccolini, Cavasola, Di Sambuy, Di Martino Gerolamo.

Discussione del disegno di legge: « Costituzione dei consorzi per la difesa della viticoltura contro la fillossera » (N. 389-A).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: « Costituzione dei Consorzi per la difesa della viticoltura contro la fillossera ».

Accetta l'onor. ministro che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale?

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Accetto.

PRESIDENTE. Allora prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge, secondo il testo dell'Ufficio centrale.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 389-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onor. Bettoni, quale primo iscritto.

BETTONI. Sarò brevissimo. Non mi sembrava conveniente lasciar passare questo disegno di legge, senza dire una parola di lode sia all'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio, che ha voluto presentarlo prima al Senato, sia all'Ufficio centrale che l'ha con tanta diligenza studiato ed ampliato. Penso però che alcune osservazioni convenga di fare prima di portare questo disegno di legge alla votazione.

E ciò, tanto più che, essendo appunto stata la legge presentata prima al Senato, non sarà un gran male, se per avventura, si dovesse portare alcune modificazioni, prima che vada alla Camera.

E le osservazioni brevissime che io intendo fare, riflettono prima una questione d'indole generale. Io approvo moltissimo l'idea di decentramento che si è voluta consacrare in questo disegno di legge per cui vennero presentati questi Consorzi là ove il bisogno lo richiede.

Ma io penso che, forse, dappoiché si creano questi nuovi organi, sarebbe stato conveniente, che essi avessero a compenetrare diverse funzioni ora devolute ad uffici diversi.

Poco tempo fa, invero, il Governo impressionato dal gravissimo pericolo che corre la nostra agricoltura per il fatto dell'invasione della *diaspis pentagona*, ha presentato saggi provvedimenti di legge. Si sono costituiti, anche a tale uopo, delle specie di Consorzi che debbono combattere questo flagello, ma effettivamente, hanno fatto assai poco. È vero che tale invasione è di una gravità veramente eccezionale. Quando questi insetti invadono il gelso, il combatterli è tanto difficile che, spesso, torna più conto recidere la pianta e rimetterla di nuovo. Con tuttociò questo modo radicale di provvedere non si può porre in opera dappertutto. Quindi si sono costituiti questi Consorzi destinati a studiare altri rimedi ed applicarli.

Ora io penso che dove l'agricoltura si occupa sia della vite, sia del gelso, sarebbe stato opportuno far compenetrare le operazioni protettive contro le relative invasioni di parassiti, in una stessa Commissione e dappoiché si fa-

cevano questi Consorzi, si poteva dare a loro il duplice incarico. Io non faccio proposta concreta in proposito, poichè non vorrei che le mie parole portassero una dilazione dannosa all'approvazione dell'attuale legge. Se, per altro, il ministro di agricoltura e l'Ufficio centrale, trovassero maniera di poter comprendere in questa legge una disposizione che avesse quest'effetto io me ne dichiarerei lieto.

Vengo ora a casi più particolari.

Vedo all'art. 3 che l'Ufficio centrale ha voluto semplificare assai quello che il Governo aveva formulato più opportunamente.

L'art. 3 del Governo suona così.

« Non si procederà alla costituzione dei Consorzi se non quando la metà dei proprietari di vigneti e dei terreni vitati, possedenti almeno il terzo della superficie vitata, diano il loro assentimento.

Nondimeno il Ministero di agricoltura, sentita la Deputazione provinciale e la Commissione consultiva per la fillossera, potrà ordinare la costituzione dei Consorzi anche senza l'assentimento della maggioranza degli interessati, qualora la trascuranza di essi ne ritardasse la costituzione impedendo con ciò la difesa di importanti regioni vitate e costituendo così per esse un grave pericolo ».

Invece il nostro Ufficio centrale ha semplificato in questo modo:

« I Consorzi potranno stabilirsi per provincia, per mandamento, per comuni o gruppi di comuni che abbiano identici interessi viticoli ».

Vi sono poi altre disposizioni all'articolo 4 e all'articolo 5, ma queste non includono l'obbligo di fare domanda alla Deputazione provinciale nell'eventualità che i Consorzi non si volessero comporre.

Io trovo che questa semplificazione è troppo ardita: chiedere alla Deputazione provinciale il suo parere parmi utile, onde pregherei l'Ufficio centrale di volere accettare questa aggiunta. Trovo invece eccellente la disposizione che l'Ufficio centrale ha portato al disegno di legge all'art. 7 nel quale stabilisce che dove vi sono cooperative già operanti, non vi sia bisogno di creare questi nuovi consorzi.

E finalmente un'ultima osservazione ed una raccomandazione al ministro. Raccomandazione

che io spero l'onor. ministro, così disposto a rendere il più utile possibile questa legge, vorrà darmi affidamento di accettare.

L'art. 19 dice:

« Sono a carico dello Stato gli assegni e le indennità spettanti al Regio commissario, ai vicecommissari ed ai delegati tecnici.

Potranno essere scelti come delegati tecnici i direttori delle cattedre ambulanti d'agricoltura ai quali, in questo caso, verrà solo retribuita una indennità da stabilirsi anch'essa col regolamento.

Tranne questa eccezione, tutti i delegati necessari per l'applicazione della presente legge saranno nominati per pubblico concorso ».

Questo Regio commissario evidentemente sarà un alto funzionario che dovrà avere in mano l'intera direzione di questo nuovo organismo. Io pregherei l'onor. ministro di volermi dare affidamento che detto funzionario non sarà distratto da altri incarichi, e ciò perchè, questa della difesa contro la fillossera, è questione che, se ben curata, deve assorbire completamente tutto il tempo di questo personale.

Dopo di che, non ho che a ripetere il mio compiacimento pel modo con cui la legge fu presentata, ed auguromi che sia senz'altro approvata da questo ramo del Parlamento.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Ringrazio il senatore Bettoni per il modo gentile col quale ha giudicato l'opera dell'Ufficio centrale.

Egli ha fatto due osservazioni: avrebbe voluto che ai Consorzi che si istituiscono per la fillossera fossero altresì affidate altre materie come la lotta contro la *dyaspis pentagona*, la mosca olearia, ecc. Sono d'accordo con lui in massima, faccio però osservare che trattandosi di una legge speciale che si riferisce esclusivamente alla fillossera, l'Ufficio centrale non poteva farci entrare altra materia.

Mi sembra però che questa lacuna non debba avere gravi conseguenze, poichè una volta costituiti questi Consorzi, di cui faranno parte gli agricoltori più attivi e volenterosi, niente vieta che possano occuparsi anche di altre materie che riguardano la industria agricola.

Ed è anzi a prevedere che, di fatto, questi

Consorzi assorbiranno tutte le funzioni similari a quelle che questo progetto loro affida e quindi in pratica molto probabilmente, per non dire certamente, sarà soddisfatto il giusto desiderio del senatore Bettoni.

All'art. 3 il senatore Bettoni ha fatto un'osservazione circa la soppressione da noi proposta dell'inciso prescrivente che dovesse esser sentita la Deputazione provinciale riguardo alla opportunità di costituire i consorzi. Negli articoli 4, 5 e 6, si prevedono tre ipotesi. Prima, i Consorzi si possono costituire per spontanea volontà degli agricoltori, seconda, possono altresì sorgere quando però vi siano delle ragioni speciali che consiglino e rendano opportuno che questi Consorzi si istituiscano e a tal fine è stabilito che il R. commissario possa invitare i proprietari del luogo per mezzo del Prefetto, a deliberare se intendono o no di costituirsi in Consorzio.

Infine vi è una terza ipotesi. Quando, cioè, manchi la spontanea o la consigliata adesione dei proprietari, ma vi siano ragioni d'interesse generale che impongano la formazione dei consorzi.

Nel primo caso l'intervento della Deputazione provinciale non ha ragione di essere, nel terzo caso mi pare chiaro che non occorra nemmeno, poichè gl'interessi generali che impongono la costituzione dei consorzi riguardano la difesa di provincie vicine. Credo invece che, se il ministro acconsente, si potrebbe accettare la proposta del senatore Bettoni per quanto riguarda la seconda ipotesi, quella contemplata dall'art. 5. Nel quale articolo dopo le parole « su richiesta del R. commissario » si potrebbe aggiungere: « sentita la Deputazione provinciale ».

In questo modo sarebbe soddisfatto il desiderio del senatore Bettoni.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Il favore col quale è stato accolto questo disegno di legge, ed il consenso dato ai concetti ed agli intenti che lo ispirano, ai quali ha fatto plauso il senatore Bettoni, mi consentono succinte dichiarazioni. Anzitutto lo ringrazio delle cortesi parole rivoltemi, pur soggiungendomi che non deve attribuirsi a merito

mio esclusivo la proposta legislativa che discutiamo. Io feci anzitutto tesoro degli studi della Commissione consultiva della fillossera e più che altro mi valse della esperienza fatta del sistema dei Consorzi nelle provincie pugliesi.

Io non ho fatto che profittare di quegli studi e di questa esperienza, anche per modificare la legge imperante in guisa da rendere l'istituzione dei Consorzi meglio rispondente alla necessità della difesa della viticoltura italiana, anche nelle altre provincie.

L'onor. senatore Bettoni ha richiamato l'attenzione del Senato e mia sulla opportunità di estenderle anche per difesa contro altri parassiti, che minacciano la nostra produzione agraria. Ed ha accennato in modo speciale alla *diaspis pentagona*. Non sarà difficile far tesoro, a momento opportuno, dell'autorevole suggerimento, poichè, come l'onor. relatore ha osservato, non essendovi un divieto assoluto nel disegno di legge, nulla osterebbe a che l'opera dei Consorzi si estendesse anche ad aiutare e provvedere alla difesa da quest'altro pericolo.

Ad ogni modo, sarebbe molto facile provvedere con una disposizione speciale di legge, se nascesse qualche dubbio relativamente a tale estensione. Stabilirla fin d'ora sarebbe d'altra parte prematuro. Intanto importa che i Consorzi si costituiscano per adottare ed attuare con unità di forze e d'azione i mezzi e i metodi già conosciuti e adottati per salvare la produzione viticola dai danni cagionati dall'invasione fillosserica. Noi sappiamo che cosa essi devono fare e con quali sistemi procedere per conseguire l'intento voluto.

Infatti nella campagna contro la fillossera sono gli stessi seguiti negli altri paesi, che hanno aderito alla Convenzione internazionale antifillosserica di Berna, dei quali ricordo la Francia, la Germania, la Svizzera, l'Ungheria. È noto, che secondo consiglia il bisogno, o ricorriamo al sistema distruttivo o estensivo delle piccole infezioni; o di quelle che minacciano grandi zone vitate; o quello curativo per le grandi infezioni e ciò pur di ritardare la morte delle viti. Insieme si attua il sistema della ricostituzione dei vigneti mediante legno americano. Invece per la *diaspis pentagona* siamo ancora nello stadio iniziale delle indagini, degli esperimenti, degli studi che si compiono dai nostri Istituti di entomologia agraria. Augu-

riamoci presto anche per la campagna contro i danni della *diaspis pentagona* esplicitare un'azione pratica efficace e in tal caso i Consorzi antifillosserici potranno servire a tale scopo. Ora vengo alle osservazioni che riflettono alcune disposizioni speciali del disegno di legge. Circa il parere della Deputazione provinciale, ha già detto il relatore le ragioni per le quali non si è creduto sempre necessario richiederlo.

Ad ogni modo accetto la proposta dell'Ufficio centrale come accettai ed era ovvio che si modificasse il disegno di legge ministeriale sopra questo punto, dopo che si mutarono alcune delle norme stabilite nel medesimo relativamente alla formazione dei Consorzi.

Con l'emendamento ora proposto resta l'obbligo di sentire la Deputazione provinciale nel caso in cui ciò si renda utile e necessario.

In ultimo il senatore Bettoni ha espresso l'opinione e il pensiero che i commissari addetti al servizio antifillosserico non siano distratti per altri uffici e meno per quelli amministrativi del Ministero. È quanto oggi si fa. Se alcuno di essi sta in Roma vi rimane unicamente nell'interesse di quei servizi. Ma d'altra parte è così vasta l'azione che dovranno spiegare i commissari ed abbiamo disgraziatamente tale diffusione della fillossera in tutto il Regno che hanno poco tempo da dedicare ad altre cure. Infatti dai tre comuni in cui si era scoperta la prima volta, essa nella sua marcia fatale si è estesa a quarantadue provincie ed ha invaso circa 600 mila ettari di terreno in 1442 comuni e minaccia altre zone finora immuni. Orbene, se vuoi esercitare una azione assidua di vigilanza e provvedere utilmente, l'opera di questi commissari sarà interamente assorbita dall'ufficio che sono chiamati a compiere; ed il Ministero non potrebbe distrarli o valersene per altri servizi.

Date queste spiegazioni non mi resta che ringraziare l'onorevole Bettoni della sua autorevole adesione al disegno di legge, ed esprimere con lui la fiducia che gli sarà favorevole il voto del Senato.

BETTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BETTONI. Ringrazio l'onor. ministro e l'onorevole relatore per le risposte e le spiegazioni

datemi, e per la parte che hanno fatto alle mie raccomandazioni.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

In tutte le provincie del Regno nelle quali sarà ritenuto necessario, dovranno istituirsi, col concorso dello Stato, Consorzi fra i proprietari di vigneti e di terreni vitati per la difesa della viticoltura contro la fillossera.

(Approvato).

Art. 2.

Fermi restando allo Stato ed alle provincie le facoltà e gli obblighi loro attribuiti con la legge 4 marzo 1888, n. 5252, saranno ai Consorzi estese le disposizioni della legge 6 giugno 1901, n. 355, in quanto non siano modificate dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

I Consorzi potranno stabilirsi per provincia, per mandamento, per comuni o gruppi di comuni che abbiano identici interessi viticoli.

(Approvato).

Art. 4.

Sarà ritenuta necessaria la costituzione dei Consorzi quando il quarto dei proprietari di vigneti e terreni vitati possedenti almeno il terzo della superficie vitata ne facciano domanda al Prefetto.

Ricevuta la domanda dei proprietari il Prefetto, sentito il parere della Commissione provinciale e del Regio commissario, stabilirà la circoscrizione del Consorzio.

(Approvato).

Art. 5.

Qualora manchi la domanda di cui all'articolo precedente, il Prefetto, su richiesta del R. commissario, dovrà, nel termine e con le forme stabilite dal regolamento, invitare i proprietari di uno o più comuni a dichiarare se intendono costituirsi in Consorzio.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI CAMPOREALE, *relatore*. A questo articolo, secondo il desiderio espresso dall'onorevole Bettoni, si devono aggiungere dopo le parole « su richiesta del R^o commissario, dovrà », le altre « sentita la Deputazione provinciale », ecc.

PRESIDENTE. Accetta il ministro quest'aggiunta?

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Siamo già d'accordo.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'art. 5 con l'aggiunta proposta dall'onor. Bettoni, chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

Il ministro d'agricoltura, sentito il parere della Commissione consultiva per la fillossera, potrà ordinare la costituzione di Consorzi quando la loro mancanza costituisca un danno od un pericolo per le provincie o pei comuni finitimi, ovvero si tratti della difesa di importanti regioni vitate tuttora immuni.

(Approvato).

Art. 7.

Potranno assumere le funzioni dei Consorzi le Associazioni, Unioni o Società cooperative regolarmente costituite che dal Ministero di agricoltura, udito il parere della Commissione consultiva per la fillossera, siano giudicate in grado di sostituire l'opera dei Consorzi stessi. In tal caso saranno a dette associazioni estese le disposizioni degli articoli 13, 14, 15 e 20 della presente legge.

(Approvato).

Art. 8.

Il ministro di agricoltura su domanda dei Consorzi interessati o su proposta del R. commissario, potrà, sentito il parere della Commissione consultiva per la fillossera, mutare la circoscrizione dei Consorzi, suddividerli o ordinare la unione di due o più Consorzi. Verificandosi uno di tali casi il fondo di cassa esi-

stente presso i Consorzi interessati, sarà proporzionalmente ripartito con le modalità da stabilirsi col regolamento.

(Approvato).

Art. 9.

Il Comune che rifiuti la compilazione e la pubblicazione degli elenchi e dei ruoli dei proprietari di vigneti e terreni vitati, cade sotto la sanzione dell'articolo 193 della legge comunale e provinciale.

I ricorsi degli interessati contro l'elenco sono ammessi nel termine di giorni 30 dalla sua pubblicazione, e sopra di essi provvederà definitivamente il Prefetto, udito il Consiglio di prefettura.

(Approvato).

Art. 10.

Nel termine di un mese dalla pubblicazione degli elenchi, il sindaco del comune capoluogo del progettato Consorzio, con avviso notificato dal messo comunale e pubblicato all'albo pretorio di ciascun Comune, convoca tutti i proprietari di vigne e di terreni vitati per deliberare se intendano costituirsi in Consorzio.

(Approvato).

Art. 11.

La Commissione consorziale sarà composta di un presidente e di 6 membri e durerà in carica 5 anni. Essa sarà nominata mediante elezione di secondo grado allorquando i Consorzi siano costituiti da più Comuni ed il numero dei proprietari iscritti negli elenchi non sia inferiore ai 500: mediante elezione diretta o di primo grado in tutti gli altri casi.

Nel primo caso il numero degli elettori consorziali sarà proporzionale alla superficie indicata negli elenchi, secondo il rapporto che verrà stabilito dalla Deputazione provinciale, sentito il parere della Commissione provinciale e del Regio Commissario. La metà degli elettori consorziali sarà nominata dalla Deputazione provinciale fra i maggiori contribuenti del Consorzio, l'altra metà dall'assemblea di tutti i contribuenti presieduta da un delegato prefettizio.

La convocazione dei contribuenti per la nomina degli elettori consorziali e quella delle

assemblee elettorali di primo o di secondo grado per la nomina della Commissione consorziale sarà fatta nei termini e con le norme che verranno stabiliti dal regolamento per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 12.

Almeno trenta giorni prima che scada il quinquennio della nomina della Commissione consorziale, il presidente di questa nel caso di elezione di secondo grado, convoca gli elettori consorziali per la nomina della Commissione, nel caso invece di elezione di primo grado convoca i proprietari iscritti negli elenchi pel medesimo scopo. Qualora egli non adempia a quella disposizione, vi provvederà d'ufficio il Prefetto.

Per le dette convocazioni ed elezioni, valgono le norme dell'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 13.

Gli elettori consorziali nominati dai contribuenti o dalla Deputazione provinciale dureranno in carica cinque anni.

Trenta giorni prima che scada il quinquennio dalla loro nomina si dovrà procedere alla nuova loro elezione seguendo le norme indicate nell'art. 7.

(Approvato).

Art. 14.

La contribuzione annua dei consorziati in nessun caso potrà eccedere la misura di lire una per ogni ettaro di terreno vitato e sarà stabilita dalla Commissione consorziale ed approvata dal Ministero, sentita la Commissione provinciale.

Per la frazione di ettaro la tassa sarà intera se raggiunge l'estensione di mezzo ettaro, sarà ridotta alla metà se inferiore a mezzo ettaro.

Saranno esenti i proprietari di vigneti e di terreni vitati che posseggano, anche in vari appezzamenti, una estensione inferiore ad un quarto di ettaro. Essi non saranno compresi nel ruolo dei proprietari agli effetti dell'art. 4 della presente legge.

(Approvato).

Art. 15.

Gli esattori comunali incaricati di riscuotere le contribuzioni hanno l'obbligo di depositare per conto del Consorzio alla Cassa di risparmio postale, tutte le somme giacenti in cassa quando esse superano le lire cinquecento.

Le operazioni di deposito e rimborso sono regolate dalle disposizioni della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e dai relativi regolamenti. (Approvato).

Art. 16.

Negli elenchi, oltre a notare i trasferimenti della proprietà dei vigneti e dei terreni vitati, vi si apportheranno, ogni anno, quelle varianti che risultino dagli accertamenti eseguiti, giusta quanto dispone l'articolo 8 della legge 6 giugno 1901, n. 355, e saranno in conformità modificati ogni anno i ruoli di contribuzione.

(Approvato).

Art. 17.

Spetterà ai Consorzi oltre il promuovere la ricostituzione dei vigneti con legno resistente, anche la vigilanza contro la diffusione della fillossera e la esecuzione della relativa difesa nel territorio di ogni Consorzio.

Il Ministero di agricoltura però, sentito il parere della Commissione consultiva per la fillossera, potrà consentire l'applicazione del metodo distruttivo, per la difesa di un territorio consorziato, solamente quando le infezioni da distruggere non siano troppo estese o troppo sparse e quando mirino a salvaguardare importanti regioni vitate tuttora immuni.

ARRIVABENE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARRIVABENE. In questo articolo si dice che spetterà ai Consorzi il promuovere la ricostituzione dei vigneti con legno resistente.

Qui certo si fa allusione (siccome la legge deve essere coordinata con quella del 1901 che riflette le Puglie), alla formazione in ciascun Consorzio di vivai di viti americane, anzi in quella legge mi pare che siavi una disposizione per cui il Governo stesso fornisce le talee e le barbatelle. Ora, io faccio una speciale raccomandazione all'onorevole ministro, ed è che

questi vivai dello Stato non solo abbiano ad essere bene coltivati, ma che, quando si tratta di potare dalla pianta i tralci per avere le talee, o di togliere le barbatelle dalla loro dimora, per trasferirle in altra località, si abbia una cura particolare per custodirle in luoghi appositi e spedirle bene imballate.

Potrei citare degli esempi di talee e barbatelle che sono giunte nei paesi dove il Governo le fornisce ai vivai di Consorzi, o di privati, in condizioni tali che la percentuale di quelle che attecchiscono è minima.

Ora, come possiamo preparare il legno resistente, come possiamo noi dare effetto alla legge sulla fillossera e promettere la ricostruzione dei vigneti distrutti, con talee e barbatelle fornite dallo Stato, quando questi soggetti che vengono dalle piantagioni dello Stato, sono male preparati, per trascuranza dei riguardi di cui hanno tanto bisogno perchè abbiano ad attecchire?

Faccio una semplice raccomandazione, che però ha una grande importanza, perchè l'onorevole ministro sa che quando le talee e le barbatelle che vengono date dai vivai dello Stato non attecchiscono, l'agricoltore empirico non ha più fede in questi mezzi, e si abbandona a quella fatale negligenza che è la reazione contro qualunque progresso dell'agricoltura.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i Senatori segretari a voler procedere alla numerazione dei voti.

(I signori segretari fanno lo spoglio delle urne).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge sulla costituzione dei Consorzi per la difesa della viticoltura contro la fillossera.

MANASSEI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MANASSEI. Alcune osservazioni ch'io volevo fare le ha già fatte il collega Arrivabene, perciò non avrei più occasione di parlarne; ma siccome ho la parola, me ne servirò per rivolgere una domanda di chiarimento all'onorevole relatore, che è così competente, non solo come

relatore, ma come presidente della Commissione antifillosserica, per sapere quali sono veramente gli intendimenti del Governo intorno ai vivai delle viti americane.

Come benissimo disse il collega Arrivabene, in quest' articolo si fa allusione alla legge che regola questa materia per i Consorzi delle Puglie.

Ora là è stabilito in un articolo, che ogni Consorzio debba aver il suo vivaio. Domando prima di tutto di sapere se ogni Consorzio costituito avrà l'obbligo di formare questo vivaio, ed allora mi nasce il dubbio che i vivai così moltiplicati non sieno bene regolati e ben ordinati come quelli che ora regola lo Stato; stantechè occorre per questo, una competenza tecnica e una seria vigilanza di persone molto competenti. Ed osservo a questo proposito che lo Stato, con questa legge, non intende certo di rinunciare, nè ai suoi doveri, nè ai suoi impegni, perchè questa legge è legge che istituisce i Consorzi obbligatori per integrare l'azione dello Stato e non già che l'azione dello Stato integri l'azione dei Consorzi, quindi allo Stato deve rimanere sempre, come è indicato nell'articolo, non solo la direzione, ma la responsabilità maggiore di questo servizio, tanto più che le prove fatte non sono davvero ingloriose, e tanto più che la lotta finora sostenuta dallo Stato con le sole sue forze, ha dato risultati di cui dobbiamo esser soddisfatti. Si dice che sono infetti 500,000 ettari, ma se lo Stato non operava come ha operato, invece di 500,000 sarebbero stati forse 1,000,000. A me pare che non dobbiamo lamentarci ed essere malcontenti di quello che lo Stato ha operato e dobbiamo sempre contare che seguiti con la stessa energia, tanto più che, con questo, allo Stato resterà la responsabilità delle maggiori spese.

Non deve per l'istituzione dei nuovi Consorzi potersi supporre o temere che gli assegni che farà lo Stato a questo titolo siano diminuiti. E per questo che io desidero dall'onorevole relatore una parola di assicurazione, per quanto riguarda la formazione dei vivai, ritenendo che se questa difesa in gran parte resti allo Stato, sarà per il bene del servizio e per continuare la lotta contro la fillossera più efficacemente.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Il senatore Arrivabene, ed il senatore Mauassei, entrambi hanno fatto utilissime raccomandazioni al ministro perchè siano eliminati alcuni inconvenienti che si sono verificati in passato rispetto alla distribuzione di talee e barbatelle. Farò osservare agli onorevoli colleghi che uno degli scopi appunto di questa legge è di eliminare gl'inconvenienti che si sono verificati anche in questa materia cogli antichi grandi vivai.

Quando si crearono questi vivai, molti anni addietro, si sapeva poco o niente della nuova viticoltura americana, e si è creduto a lungo, che bastava mettere delle viti americane in qualunque luogo, di qualunque genere fossero, perchè fosse risolto il problema della ricostituzione dei vigneti.

Ma l'esperienza e gli studi che si sono fatti da allora in poi hanno dimostrato che il problema è molto meno semplice di quello che allora non pareva.

Delle qualità, delle specie di viti americane, ve ne sono oggi delle migliaia e non tutte hanno lo stesso grado di resistenza, non tutte si adattano agli stessi terreni; non tutte hanno affinità con le viti nostrali che si vogliono riprodurre.

Ora, questo lavoro di adattamento delle viti americane alle condizioni speciali delle varie parti d'Italia, è un lavoro che non si poteva fare nei grandi vivai regionali che vi erano finora; è soltanto un lavoro di sminuzzamento, di esperimento locale che può facilitare la ricostituzione dei vigneti, col legno americano ed evitare agli agricoltori dolorosi e costosi insuccessi.

Quindi la necessità di moltiplicare questi vivai e di portarli a immediato contatto coi proprietari e coi fondi nei quali poi dovrà essere piantato il materiale prodotto.

Questo è indispensabile, se si vuol giovare alla ricostituzione della vigna italiana.

Ed è appunto questo il maggior pregio degli istituendi Consorzi, i quali faranno dei piccoli vivai locali e naturalmente concentreranno gli studi e gli esperimenti a quelle specie di viti americane che meglio si adattano ai terreni circostanti e ai quali poi dovranno distribuire il legno. E così saranno anche evitati gli inconvenienti che accennava l'onor. Arrivabene, perchè è evidente che quando queste

viti saranno trasportate da un vivaio vicino potranno essere estirpate e portate nel fondo dove dovranno essere piantate in 24 o 48 ore, mentre ora se a Mantova, per esempio vogliono avere delle viti dal vivaio di Velletri, evidentemente passeranno 15 o 20 giorni, e, con gli abituali ritardi ferroviari, anche più. Nessuna meraviglia quindi se le barbatelle arrivano secche e si ha una forte percentuale di fallenze.

Il collega Manassei poi, facendo un giusto elogio a quello che fino ad ora ha fatto il Governo nella difesa contro la fillossera, ha espresso il desiderio che quest'azione non sia rallentata con l'istituzione di questi consorzi.

Credo che questo pericolo non ci sia. Il Governo data l'estensione presa dall'infezione non può, come nel passato provvedere da solo; deve essere aiutato dagli interessati, ma il Governo mantiene, pur istituendo i Consorzi, l'alta direzione su di essi. La mantiene perchè è un funzionario dello Stato il quale dà l'indirizzo tecnico ed ha l'alta sorveglianza e direzione di tutti i Consorzi, dallo Stato sussidiati in larga misura.

Ai Consorzi sono destinati dei delegati fillosserici, anch'essi funzionari dello Stato, e dallo Stato nominati e pagati. Niente perciò è mutato allo stato attuale delle cose sotto questo riguardo, perchè anche adesso tutte le operazioni antifillosseriche sono appunto affidate ai delegati antifillosserici. Se mutamento c'è, è un mutamento in meglio, perchè il metodo di reclutamento dei delegati antifillosserici d'ora innanzi darà molte maggiori garanzie di quello che non abbia dato per il passato. E così saranno eliminati molti inconvenienti giustamente lamentati, appunto perchè il crescente bisogno di delegati aveva costretto il Ministero molte volte a far scelta di persone che hanno fatto cattiva prova.

Quindi credo che il collega Manassei potrà essere rassicurato che, votata questa legge, non verrà per nulla attenuata l'alta sorveglianza del Ministero, sopra i servizi antifillosserici, anzi quest'azione sarà effettuata in modo più efficace e più utile all'agricoltura.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, indu-*

strià e commercio. L'onorevole relatore dell'Ufficio centrale ha, colla competenza che gli è stata giustamente riconosciuta, esaurientemente risposto alle acute osservazioni degli onorevoli senatori Arrivabene e Manassei.

Io posso soggiungere che da parte del Governo si porrà ogni cura a fine di evitare o almeno scemare gl'inconvenienti ai quali si è accennato. Anzi uno degli scopi della legge è quello d'impedire che quest'inconvenienti si rinnovino o si verificchino. Dirò di più ed è che la esperienza fatta sui luoghi dove si sono formati ed hanno funzionato regolarmente i Consorzi col sistema che si propone di estendere a tutte le provincie d'Italia, ci affida che esso riuscirà ugualmente utile da per tutto, dove converrà attuarla.

Infatti nei quattro anni da che è in esecuzione la legge sui Consorzi pugliesi e sebbene il tempo trascorso non sia sufficiente a valutare tutti gli effetti dell'opera intesa alla ricostituzione dei vigneti, pure, mercè l'opera dei delegati tecnici, si è volta la mente a preparare anzitutto l'ambiente e si è fatto ed ottenuto molto. E ciò soprattutto per la concorde azione dello Stato e dei Consorzi. Poichè, e in ciò sono d'accordo col senatore Di Camporeale, non bastano le vigili cure e l'azione del Governo. Esse non possono intensificarsi e abbracciare vaste estensioni di centinaia di migliaia di ettari di terreno, invasi, minacciati dalla marcia disastrosa dell'insetto distruttore, senza l'aiuto e la cooperazione delle energie e delle iniziative locali. E questo è lo scopo precipuo del disegno di legge.

Questo si è fatto nel Teramano e nelle Puglie. Ivi si noverano ben 175 vigneti sperimentali; moltiplicati si sono i vivai; quasi tutti i delegati tecnici preparano le barbatelle innestate con nuovo metodo della forzatura. Si aprirono scuole d'innesto in cui si diedero 1425 lezioni per i 6000 alunni circa iscritti, dei quali oltre 4000 le frequentarono. Furono numerose le conferenze sulla viticoltura, l'enologia ed altri argomenti agrari. Inoltre si è avuto cura di compilare anche una carta viticola ed una monografia, che sarà tra breve pubblicata sulla viticoltura e l'enologia pugliese. Ben vedono quindi gli onorevoli senatori Arrivabene e Manassei che si preparano i mezzi di sostenere virilmente la campagna

contro i danni dell'infezione fillosserica anche nelle altre provincie.

PRESIDENTE. Se nessun altro fa osservazioni, pongo ai voti l'articolo 17, di cui ho dato già lettura.

(Approvato).

Art. 18.

La vigilanza sul servizio antifillosserico dovrà essere esercitata da un Regio commissario coadiuvato da due vice-commissari da nominarsi con decreto Reale su proposta del ministro di agricoltura d'accordo con quello del tesoro.

Nel regolamento saranno determinati gli assegni e le indennità spettanti al Regio commissario ed ai vice-commissari.

(Approvato).

Art. 19.

Sono a carico dello Stato gli assegni e le indennità spettanti al Regio commissario, ai vice-commissari ed ai delegati tecnici.

Potranno essere scelti come delegati tecnici i direttori delle cattedre ambulanti d'agricoltura ai quali, in questo caso, verrà solo retribuita una indennità da stabilirsi anch'essa col regolamento.

Tranne questa eccezione, tutti i delegati necessari per l'applicazione della presente legge saranno nominati per pubblico concorso.

ARRIVABENE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIVABENE. L'articolo 19 dispone che la scelta dei delegati tecnici sarà fatta tra i direttori delle cattedre ambulanti di agricoltura; e perchè non si potrà fare anche tra gli assistenti di esse? E domando ora al ministro, perchè non si estende la scelta pure a questi assistenti?

Noi non abbiamo in Italia grande abbondanza di giovani che possano fornire direttori e che si presentino ad un concorso; il loro numero sarà sempre scarso. Una delle grandi difficoltà da superare, sia dai titolari delle cattedre ambulanti, sia dagli assistenti, è quella di essere compresi, creduti, apprezzati dagli agricoltori.

Presso le cattedre ambulanti di maggiore

lavoro contiamo dei giovani assolutamente valenti; poichè, se alle scuole superiori di agricoltura si fornisce ai giovani il patrimonio scientifico, di rado si forma quello della pratica; i giovani predetti questa pratica non l'acquistano che presso le cattedre. Di più, se viene un giorno che come direttori per la fillossera abbiano da fare osservare questa legge ai proprietari di vigneti e ai coltivatori della vigna, bisogna che abbiano conquistata la fiducia di questi; e per godere la fiducia non basta che vadano là investiti del solo prestigio che può dare loro una nomina governativa; bisogna che godano la fiducia degli agricoltori, giacchè non giova illuderci, noi italiani siamo ancora molto in arretrato; abbiamo ancora l'empirismo dominante nelle pratiche agrarie, nelle campagne, perchè mancano le scuole elementari provinciali agrarie. Vi è ancora nel nostro paese una gran deficienza di cultura; e l'agricoltore ha bisogno di osservare prima degli esempi o prove sperimentali per acquistare quella certezza dei risultati, che non gli viene concessa dalla istruzione.

Talvolta, per mancanza d'istruzione, essi non si piegano ad obbedire al professore della cattedra. Per queste ragioni, io credo che i giovani assistenti delle cattedre ambulanti, e quelli che godono di speciali borse governative, non dovrebbero essere esclusi dall'essere impiegati nella lotta contro la fillossera, specialmente dove ci sia minaccia di grave invasione.

La mia non è una proposta, ma una modesta osservazione che rivolgo al ministro: egli ne terrà il conto che crederà. (Approvazioni).

DI CAMPOREALE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Farò osservare all'onor. collega Arrivabene che estendere anche agli assistenti la disposizione dell'art. 19 potrebbe produrre qualche inconveniente. È stato già perfino discusso se era conveniente ammettere che possano essere nominati gli stessi direttori delle cattedre ambulanti per la ragione che il servizio contro la fillossera sarà in molti casi così assorbente da non potere essere cumulato con le tante altre mansioni che debbono disimpegnare, ed anche perchè vi possono essere degli ottimi direttori di cattedre ambulanti che non abbiano speciale competenza in

questo speciale ramo di agricoltura, la quale oggi si è specializzata, mentre non in tutte le nostre scuole di agricoltura vi sono corsi speciali per preparare adatto personale.

Per altro, se vi sono fra gli assistenti delle cattedre ambulanti, giovani che abbiano conoscenze speciali nella materia, nulla vieta si possono presentarsi al concorso ed il fatto di essere già assistenti di una cattedra potrà costituire un titolo a loro vantaggio di fronte agli altri concorrenti.

Spero che l'onor. senatore Arrivabene si persuaderà che è prudente lasciare l'art. 19 così com'è stato proposto.

ARRIVABENE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARRIVABENE. Io non comprendo la specializzazione invocata dal senatore Di Camporeale.

I giovani che escono dalle scuole superiori di agraria dello Stato, non debbono specializzarsi, ma debbono possedere tutto il complesso delle cognizioni della scienza agraria; e trovandosi nel campo pratico, dinanzi agli agricoltori, essi debbono rispondere a ogni interrogazione.

Guai se uno dicesse: io non mi sono specializzato nella fillossera! Ma come! presso di noi, che siamo insidiati da tanti nemici vegetali ed animali, com'è possibile che un direttore di una cattedra od altro professore di agricoltura possa dire: io non mi sono specializzato in questa o in quell'altra materia?

Ciò sarebbe molto grave, signori senatori, e vorrebbe dire che quella cattedra o quell'istituto agrario non hanno nessuna influenza sui progressi dell'agraria nella zona dove operano. (*Approvazioni*).

L'onor. relatore ha detto: si presenteranno al concorso. Ma quei giovani, i quali agognano di andare piuttosto presso le cattedre, che l'esperienza di dieci o dodici anni ci ha insegnato quale progresso hanno saputo ottenere; quei giovani, ripeto, che desiderano appunto di stare presso una cattedra per fare il tirocinio e acquistare la pratica che l'istituto superiore d'agraria non ha loro dato, concorreranno essi al posto di direttore fillosserico per lasciare quello che hanno presso la cattedra di agricoltura? Ne dubito. Oppure potranno rimanere presso la cattedra come assistenti e aver l'incarico di direttori fillosserici?

Se così è, non ho altro da dire, ma certo ho voluto sostenere questa tesi, perchè da qualche tempo si osserva che gli allievi che escono dalle scuole superiori di agricoltura, dimostrano una certa deficienza di nozioni pratiche, e questi potrebbero concorrere e riuscire vittoriosi nel concorso.

Invece io darei sempre il mio voto a coloro che hanno acquistato la pratica presso qualche cattedra; quelle cattedre che vanno citate ad esempio per il progresso che hanno arrecato in tutti i rami dell'agricoltura, nelle zone agrarie nelle quali operano.

Io non insisto nella mia proposta; vuol dire che le mie parole rimarranno come un'osservazione che rappresenta il bisogno dei nostri vignaiuoli di avere a loro disposizione persone colte e pratiche ad un tempo stesso! (*Approvazioni*).

DI MARZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARZO. Giacchè il senatore Arrivabene non insiste nel suo emendamento, potrei dispensarmi dal parlare; ma mi permetto di richiamare la sua attenzione sul fatto, che se si dà l'incarico ai delegati tecnici, anche nei Consorzi fillosserici, di direttori delle Cattedre ambulanti, si fa cosa consentanea alla loro missione. Essi debbono avere esatta conoscenza di tutto ciò che si riferisce all'agricoltura, non solo come arte, ma come scienza e come esperienza dei campi, in modo da corrispondere a tutte le esigenze degli agricoltori locali. Il direttore di Cattedra ambulante, insomma, dev'essere un perfetto agronomo e come tale diviene, per modo di dire, l'agronomo condotto della provincia o della zona agricola, alla quale estende la sua azione. A lui ricorrono gli agricoltori per consiglio e direzione nelle intraprese di migliorie agrarie e nella condotta delle colture.

Il volere concedere le funzioni di delegati tecnici agli assistenti, sarebbe una disposizione improvvida, se non esorbitante; quando si rifletta l'importanza pratica, economica dei detti Consorzi, destinati, nonchè a combattere la propagazione della fillossera, a conservare la viticoltura locale, mediante la ricostituzione dei vigneti resistenti all'insetto devastatore; donde la necessità d'impianti di estesi vivai di viti americane. Sicchè la direzione tecnica data ai

direttori affida meglio, specialmente dopo la pubblicazione dell'ultimo R. decreto che stabilisce, fra le norme di concorso a direttore di Cattedre ambulanti, dover essere i candidati forniti non solo del diploma di Scuola superiore di agricoltura, ma altresì di titoli che attestino di avere fatti corsi pratici di agronomia in Istituti dotati di poderi o di aver diretta una importante azienda agraria.

Si contenti dunque il senatore Arrivabene di lasciare così quale è la dizione dell'articolo 19; poichè, ripeto, la direzione tecnica di un Consorzio fillosserico è ben ardua; specialmente per l'impianto e la condotta dei vivai, che richiedono cognizioni largamente sperimentali e singolari attitudini: dirigere un vivaio di viti americane, oltre che a tutte le difficoltà a cui ha accennato l'onor. Di Camporeale, riguardanti la scelta delle varietà dei vitigni, che meglio e più possono corrispondere all'adattamento e come soggetti e come attecchimento e vigoria di vegetazione in determinati terreni, comprende anche le complicate difficoltà e delicate cure che richiedono gli studi sulla scelta di quei vitigni più adatti alle ibridazioni.

Ora, per adempiere a tutto ciò, occorrono doti non comuni. Però, non insistendo più l'onorevole senatore Arrivabene, io mi taccio.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. I senatori Di Camporeale e Di Marzo hanno posto in evidenza le ragioni tecniche che non consentono di modificare l'articolo 19 secondo il desiderio e il suggerimento del senatore Arrivabene.

Io fui mosso a proporlo da un altro ordine di considerazioni.

Non occorre che ricordi gli utili servizi che rendono le cattedre ambulanti e che il numero ne è molto limitato relativamente ai bisogni. E anzi noto che l'opera degli insegnanti a cui sono affidate è insufficiente a rispondere pienamente alle richieste ed ai servizi che l'insegnamento ambulante è chiamato a rendere in un paese eminentemente agricolo quale è il nostro. E quindi di evidenza che non possiamo distrarre il personale addetto alle cattedre ambulanti dall'ufficio cui deve dedicare le sue cure più assidue.

Non meno necessaria è l'opera degli assistenti. Ed anche per un'altra ragione. Essi soprattutto sono chiamati non solo a coadiuvare i direttori, ma a compiere un tirocinio non breve a fin d'acquistare le cognizioni pratiche che li preparino ad assumere la direzione delle nuove cattedre.

Una delle ragioni per cui abbiamo dovuto limitarci a non aderire alle domande di molte parti d'Italia che le chiedevano, è stata la mancanza di numero sufficiente di insegnanti idonei, perchè, se noi affidassimo l'insegnamento ambulante a mano inesperte, le cattedre, con la stessa rapidità con cui hanno prosperato in questi ultimi anni, decadrebbero, perchè perderebbero la fiducia degli agricoltori italiani. Lasciamo quindi che ciascuno compia il suo ufficio non solo, ma l'onor. Arrivabene, competentissimo in questa materia, sa che una delle tendenze dell'insegnamento ambulante è quella di specializzare le cattedre.

Ora, se gli assistenti fossero chiamati a compiere le funzioni di delegati tecnici, antifillosserici, ed a cumulare più uffici, ci metteremo in una via del tutto contraria.

Confido che il senatore Arrivabene giudicherà plausibili le ragioni che mi determinarono a formulare l'articolo come è stato proposto, e gli son grato che non abbia insistito nel suo emendamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 19.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 20.

La scelta del delegato straordinario di cui all'articolo 11 della legge 6 giugno 1901, n. 325, potrà cadere anche fra i non proprietari di vigneti o di terreni vitati appartenenti al Consorzio.

Il decreto di scioglimento della Commissione consorziale fisserà i termini dell'amministrazione straordinaria e della convocazione dell'assemblea consorziale per procedere all'elezione della nuova Commissione nei termini e nei modi indicati dall'articolo 7.

(Approvato).

Art. 21.

Le Commissioni provinciali durano in carica 5 anni.

Il Regio Commissario interviene alle adunanze di esse con voto consultivo.

Alle Commissioni provinciali spetterà provvedere qualora l'assemblea consorziale non approvi i bilanci.

(Approvato).

Art. 22.

I locali occorrenti alle Commissioni consorziali saranno forniti dal Comune ove ha sede il Consorzio.

L'opera dei funzionari amministrativi e contabili occorrenti alle Commissioni consorziali sono forniti dai Comuni consorziati, ripartendosi la eventuale spesa, in proporzione alla estensione che ciascun Comune rappresenta.

Nel regolamento per l'applicazione della presente legge saranno indicate le norme per detta spesa ed i limiti entro cui dovrà mantenersi.

(Approvato).

Art. 23.

I locali occorrenti alle Commissioni provinciali saranno forniti dalla provincia.

L'opera amministrativa e contabile occorrente alla Commissione provinciale, sarà prestata dal delegato tecnico residente al capoluogo della provincia.

(Approvato).

Art. 24.

Le guardie nominate dai Consorzi per la osservanza dei divieti e per la vigilanza sono considerate come agenti di polizia giudiziaria.

ARRIVABENE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARRIVABENE. Questo articolo, evidentemente, è il solo che accenni all'esecuzione di questa legge. Ora io richiamo l'attenzione del Senato e dell'onor. ministro sul fatto che proprio è il caso di dire col poeta:

Le leggi son, ma chi pon mano ad elle?

Perchè sta di fatto che tutte queste leggi, le quali riflettono la lotta che noi combattiamo contro le malattie parassitarie che colpiscono

la vite ed il gelso, si può dire che rimangono lettera morta. Pochi giorni or sono accadde a me di vedere un grande carro carico di rami potati di gelso, sui quali era stereotipata la florescenza biancastra della *diaspis pentagona*: mi rivolsi al conducente per sapere se gli erano note le disposizioni della legge contro quella malattia, ed egli ignorava di che si trattasse; quella legge eragli perfettamente sconosciuta. La mia raccomandazione quindi verte sulla necessità di dare la massima diffusione a queste leggi.

Non solamente quelli che sanno leggere e scrivere le debbono conoscere, ma sono specialmente gli agricoltori che ne debbono essere edotti. Da noi, in molte parti d'Italia, vi sono degli eccellenti agricoltori, quasi analfabeti. Bisognerà quindi trovare il mezzo per penetrare nelle viscere delle popolazioni agrarie, adoperando a tal uopo anche il sacerdote, il quale dal pulpito, quando è riunita la popolazione in chiesa, come fa per gli avvisi militari riguardanti la leva, così potrebbe far note tutte le disposizioni date da queste leggi, non che le multe comminate ai trasgressori di esse.

Così, ad esempio, la legge votata da noi per i carabinieri è assolutamente ignorata: ebbi notizia da un ufficiale superiore che le facilitazioni accordate per gl'ingaggi dei carabinieri, sono ignorate affatto dalle popolazioni; epperò non si è ancora stabilito quel movimento per potere avere il numero di allievi carabinieri che, secondo la legge, abbisognano. Dunque sono questi mezzi di pubblicità popolare che occorrono; perchè, onor. ministro, anche dal lato di chi eseguisce le leggi, è questione di onestà.

Tanto questa legge come quella sulla *diaspis pentagona* comminano delle multe abbastanza sensibili, e le persone della campagna sono sovente multate in base alla legge che ignorano! È una raccomandazione fervida che io faccio: non basta mettere una legge all'albo municipale, bisogna che entri nelle viscere della popolazione. E quando abbiamo certe rappresentanze municipali, affaccendate di tutt'altro che di ciò che interessa veramente le popolazioni, questi poveri agricoltori sono multati da un momento all'altro, e sovente l'applicazione delle disposizioni di legge è una vera ingiustizia, perchè i campagnuoli ignorano

completamente anche ciò che sia la malattia parassitaria delle viti e dei gelsi, e come si deve fare a combatterla, come prevenirla. (*Approvazioni*).

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Purtroppo la incuria lamentata dall'onorevole. Arrivabene è vera e dipende dalle condizioni di cultura delle nostre popolazioni specialmente rurali. Il Ministero di agricoltura, sia con l'insegnamento ambulante, sia con tutti i mezzi di propaganda dei quali può disporre, si adopera a migliorare le condizioni e le cognizioni delle classi agricole. E quest'opera assidua sarà continuata con instancabile costanza, specialmente nell'intento di diffondere tutto ciò che può essere utile a far ottenere, quando sia approvato il disegno di legge in discussione, che essa produca i maggiori vantaggi, nell'interesse della produzione viticola.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 24. Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 25.

Sono abrogate le disposizioni della legge 6 giugno 1901, n. 355, in quanto siano contrarie a quelle della presente legge, che si estende anche ai Consorzi delle provincie di Bari, Foggia e Lecce e dei mandamenti di Città Sant'Angelo e Pianella.

(Approvato).

Art. 26.

Per la esecuzione della presente legge e in specie per l'amministrazione e la contabilità dei Consorzi, sarà provveduto con regolamento da approvarsi per decreto Reale, su proposta del Ministro di agricoltura udito il Consiglio di Stato.

Potranno i Consorzi deliberare regolamenti speciali, che saranno esecutivi dopo l'approvazione del Ministero di agricoltura.

(Approvato).

Art. 27.

Mediante decreto Reale su proposta del ministro di agricoltura e commercio d'accordo con quello del tesoro, potrà essere autorizzato il prelevamento dagli stanziamenti iscritti nel bilancio per la ricerca e la distruzione della fillossera, di somme destinate ad accrescere, ove sia necessario, gli stanziamenti destinati alla ricostituzione dei vigneti con legno resistente.

(Approvato).

Art. 28.

È data facoltà al Governo del Re di pubblicare in testo unico le disposizioni della presente legge coordinate con quelle della legge 6 giugno 1901, n. 355.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di progetti di legge

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Nè ha facoltà.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, che ha per titolo:

« Pagamento della somma dovuta ai Regi ospedali riuniti di S. Chiara in Pisa, per le spese sostenute in servizio delle cliniche universitarie dall'anno scolastico 1866-67 a quello del 1881-82 ».

Chiedo che questo disegno di legge sia esaminato dalla Commissione di finanze.

Ho pure l'onore di presentare al Senato un altro disegno di legge che ha per titolo:

« Esami di abilitazione all'insegnamento delle lingue straniere nelle scuole medie ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della pubblica istruzione della presentazione di questi due disegni di legge.

Per il primo il signor ministro domanda che sia esaminato dalla Commissione di finanze, e, non facendosi opposizione, così resterà stabilito. L'altro sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Rinvio del disegno di legge: « Provvedimenti a favore dell'ospedale civile di Palermo e riforme di lasciti esistenti in Sicilia » (N. 435-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore dell'Ospedale civico di Palermo, e riforme di lasciti esistenti in Sicilia ».

Interrogo l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, se consente che la discussione si apra sul progetto modificato dall'Ufficio centrale.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto.

PRESIDENTE. Allora prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 435-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

ROSSI LUIGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROSSI LUIGI. Ho domandato la parola, non per discutere le disposizioni di questo disegno di legge, ma per pregare il Senato di sospendere la discussione; non per avversione ma al disegno di legge, quale è stato proposto, nè ai suoi fini, nè alle sue singole disposizioni, ma perchè non mi sento sufficientemente informato sulle disposizioni medesime.

Si tratta di trasferire nell'ospedale civico di Palermo, altre opere di beneficenza, altre fondazioni, lasciti, legati, congreghe, compagnie, e non ne vedo l'elenco.

Si tratta di far assorbire dal patrimonio dell'ospedale civico di Palermo il patrimonio di altre molteplici opere di beneficenza, e non vedo nessuna indicazione, nè della quantità, nè della natura dei beni, nè del loro valore.

Al disegno di legge che abbiamo dinanzi non è allegato nemmeno un bilancio nè dell'istituto assorbente, nè degli istituti che dovrebbero essere assorbiti.

Non basta; l'assorbimento dei beni obbligherà a sciogliere le amministrazioni che vanno a cessare. Ma con quali norme, con quali discipline? L'organico dell'istituto assorbente è sufficiente allo scopo, oppure si deve mutarlo, perchè sia coordinato alla nuova situazione di cose

che si va a creare? Ecco un altro punto interrogativo.

Io, ripeto, non ho nessunissima avversione a questo disegno di legge. Ma, poichè lo stesso Ufficio centrale, nella sua proposta, ha presentato degli emendamenti su punti capitali ed importanti del progetto, e conseguentemente è a presumere che esso dovrà ritornare alla Camera dei deputati, viene anche a mancare l'urgenza di discuterlo nell'ora che volge.

Per tutte queste ragioni, io prego il Senato di sospendere la discussione di questo disegno di legge, rinviandolo allo stesso Ufficio centrale col mandato di procurare quegli schiarimenti che abbiamo cercato invano nelle proposte che abbiamo dinanzi.

PRESIDENTE. Ora la parola spetterebbe all'onorevole Arcoleo, ma a me pare che la questione messa innanzi dall'onorevole Rossi Luigi sia una questione pregiudiziale, e debba perciò avere la precedenza.

ARCOLEO. Domando la parola contro la pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO. Ho chiesto la parola per fare qualche osservazione sulla pregiudiziale, perchè mi parrebbe un cattivo precedente, anche per l'ordine dei lavori del Senato.

Il collega Rossi, che spero non voglia essere ostile in massima al disegno di legge, ha deliberato in merito la questione. Ora, quando sul disegno di legge il presidente del Consiglio accetta gli emendamenti e si sono tolti gli ostacoli, a me pare sia buona consuetudine il discuterlo.

Se poi sorgono difficoltà, quali credo abbia in mente l'onorevole Rossi, vuol dire che il Senato potrà prendere le sue deliberazioni. Ma così, sul principio, confondere la ragione procedurale con la ragione di merito, significa già demoralizzare il disegno di legge, il che potrebbe costituire un cattivo precedente per l'ordine dei lavori parlamentari.

Non so comprendere l'espressione: l'ora che volge; ma mi pare che si possa discutere ancora per una settimana, ed il Senato potrebbe continuare nei suoi lavori.

DE MARINIS. Domando la parola sulla pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE MARINIS. Signori senatori, qui non ci sono ambienti più o meno favorevoli nei quali si debba discutere questa legge. Questa legge è come tutte le leggi. L'ambiente nel quale esse si discutono è unico, quello della giustizia, sentita sempre dai componenti del Senato. È una legge intorno alla quale, diceva il collega senatore Rossi, mancano accertamenti indispensabili, mancano i fatti. Corrono voci gravi intorno alla esistenza o meno della possibilità che quest'ospedale esista, a confronto di bisogni veramente civili, veramente degni della civiltà presente.

Si tratta di sapere come quest'ospedale sarà mantenuto, e si tratta di dare perciò a quest'ospedale una prima dotazione, e si dice che questa prima dotazione deve essere il doppio milione che deve risultare...

PRESIDENTE. Prego l'onor. De Marinis di non entrare in merito.

DE MARINIS ...Parlo della necessità di specificare i fatti. Ed in secondo luogo la dotazione deve esser data sulle rovine di tutte le istituzioni determinate nell'art. 1° che esistono nella città di Palermo, nella provincia, nelle altre provincie altresì.

Ora io dico: si è arrivato financo a dichiarare e a sostenere che ai malati dell'ospedale non arrivano che poche migliaia di lire, delle molte che già sono in possesso dell'ospedale con la legge precedente. Vogliamo accertare se tutto questo è vero? Vogliamo accertare quali sono le rendite destinate all'alimento, alla cura, ed alla guarigione dei malati? Vogliamo accertare quali sono le rendite che verrebbero a mancare a quegli'istituti dei quali si è fatta l'enunciazione generica, parlandosi d'istituti aventi scopi di certo o di non certo genere, ma non se n'è determinata veramente la specificazione? Quando questi fatti mancano, io credo che il Senato abbia il diritto di dichiarare di non essere in grado di giudicare della opportunità di questa legge.

Quando, dunque, si fa la proposta dal collega Rossi di accertare i fatti intorno alla materia della quale si tratta, io credo che la sua domanda sia più che giusta, quella cioè di sospendere la discussione della legge, fino a quando una apposita Commissione abbia con un'inchiesta accertato i fatti, o che il Ministero del-

l'interno, esso stesso, voglia accertare questi fatti.

Si tratta di una legge, è vero, di beneficenza, ma è molto grave il pensare che si proponga la trasformazione dell'indole degli'istituti, dichiarando esaurito lo scopo di essi. È gravissimo il caso ed il fatto anche che una Commissione speciale nominata, sia quella che debba esclusivamente giudicare intorno all'applicabilità della legge. Si dice che avverso alle deliberazioni di questa Commissione non vi sia il ricorso al Re, negando anche il ricorso all'azione giudiziaria.

Si tratta di cose importanti, ed io prego il Senato di attendere alla proposta dell'onor. senatore Rossi alla quale io mi associo.

PATERNÒ, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PATERNÒ, *relatore*. Il discorso del senatore De Marinis mi mette in un grande imbarazzo, perchè, mentre il senatore Rossi aveva, senza entrare in merito, detto le ragioni per le quali egli giudicava conveniente rimandare la legge e si poteva quindi discutere serenamente sulla sua proposta, senza entrare nel merito, il senatore De Marinis ha fatto un discorso nettamente contrario allo spirito della legge, mostrando, a suo modo di vedere, tutti i gravi inconvenienti che essa presenta e dicendo inoltre che corrono delle voci sull'amministrazione dell'ospedale, che non so quali possano essere, ma che, certamente, il senatore De Marinis avrebbe fatto meglio a lasciar procedere nella loro corsa e non fermarle per portarle in Senato.

Cosicchè la mia risposta ora è dubbia, perchè io vorrei fare in nome dell'Ufficio centrale piena adesione al desiderio del senatore Rossi, perchè, quando si chiede tempo per studiare meglio una questione, è dovere di cortesia di dare il tempo necessario per questo studio. È bensì vero che io sono pronto a qualunque discussione e che potrei anche in questo istante dare al senatore Rossi tutti gli schiarimenti ch'egli desidera, potrei togliergli tutti i dubbi che sono nella sua mente, compreso quello dell'elenco delle Opere pie che verrebbero ad essere convertite a favore dell'ospedale, perchè questo elenco è in gran parte allegato al progetto presentato dal Ministero Fortis alla

Camera, e quindi io non dovrei far altro che darne lettura.

Ma, di fronte alle manifestazioni del senatore De Marinis, pur disposto ad attendere ed a rimettermi, in nome dell'Ufficio centrale, all'opinione del Senato e del Governo, per ciò che riguarda la sospensiva, prego il Senato di consentirmi una parola di protesta contro le accuse ingiustificate mosse dal senatore De Marinis all'amministrazione dell'ospedale di Palermo, perchè non è possibile che resti negli Atti del Senato e nell'opinione dei senatori, l'eco del suono di una sola campana.

Esiste, è vero, una pubblicazione nella quale, interpretandosi *ad usum delphini* una relazione del prefetto di Palermo intorno all'ospedale, è detto che solo poche migliaia di lire restano per uso dei malati poveri.

L'affermazione (non parlo del senatore De Marinis, perchè, non c'è bisogno di dirlo, egli è nella più assoluta e completa buona fede) la affermazione, se è stata fatta in buona fede, come io amo credere, è effetto d'ignoranza.

Ed è effetto d'ignoranza perchè il prefetto di Palermo, senatore De Seta, in base ad un certificato rilasciatogli dal contabile dell'ospedale, divide in due parti gli introiti dell'ospedale stesso. Su di una parte di circa 400 mila lire, che rappresenta le rendite proprie lorde dell'ospedale, gravano le spese di amministrazione, il personale e le tasse, cosicchè rimangono disponibili le poche migliaia di lire cui è stato accennato...

PRESIDENTE. La prego di non entrare in particolari troppo minuti e di trattare solo il tema della pregiudiziale.

PATERNO', *relatore*... Mi è pur necessario di entrare in particolari per rispondere alle accuse mosse dal senatore De Marinis.

Gli autori di quella pubblicazione, onorevole De Marinis, dimenticano però che continuando a leggere nella relazione, si trova un altro introito di 338 mila lire, che è dato dai contributi dei vari enti. Quindi restano per i malati poveri, non le sole poche migliaia di lire, ma altre 338 mila.

Questo è scritto nella relazione del prefetto De Seta, e non era lecito, travisando le cose, affermare che solo pochi avanzi sono destinati a beneficio dei poveri.

Se ho sfiorato la discussione generale, prego

il Senato di scusarmi, ma era mio dovere chiarire questo punto. E ripeto sono qui disposto, come relatore, a fornire tutti i chiarimenti che intorno a questa legge possano darsi, ma questo non significa che io debba credere il Senato completamente preparato a discutere la legge; e, se altre indagini sono credute necessarie, non ho alcuna difficoltà, a nome anche dell'Ufficio centrale, di accettare un breve rinvio, perchè così si farà meglio la luce: con questo guadagneremo tutti e sarà più agevole sfatare questa specie di leggenda che si è voluta fare intorno a questa legge, leggenda che esiste solo nelle menti acciecate di quei pochi che sarebbero colpiti nei loro privati interessi.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Questa legge trae motivo dalla indeclinabile necessità di provvedere all'ospedale di Palermo, il quale ora si trova in condizioni tali che dovrebbe chiudersi, onde una città così importante verrebbe a mancare di un ospedale.

Per ovviare a ciò, il Governo è venuto nel proposito di provvedere nel modo indicato nel progetto di legge in esame. Io non sarei entrato nel merito di esso, se il senatore De Marinis si fosse fermato alla questione pregiudiziale. Ma tengo a mostrare che la questione è stata studiata, non improvvisata.

Nell'art. 1° vi è questa condizione singolare di cose cui si rimedia. Si tratta di opere di beneficenza che sono state vincolate per un decennio a favore dell'ospedale di Palermo, e queste verrebbero definitivamente trasformate a favore dell'ospedale stesso, eliminando così l'inconveniente, che ora si verifica, e cioè che, quantunque dette rendite siano ad esso devolute, le singole amministrazioni continuano rispettivamente a gestirle, e continuano a pagare inutilmente degli impiegati. È questo uno stato di cose cui indubbiamente dovevasi provvedere.

Nell'art. 3° si abrogano delle circolari borboniche, mercè le quali si veniva a modificare la volontà dei testatori, per devolvere a beneficio di privati delle somme in modo diverso dalla volontà stessa dei testatori.

Non mi fermo sulle altre disposizioni della

legge; ho voluto soltanto accennare che vi è uno stato di cose che evidentemente non può, e non deve continuare.

La riforma principale consiste nella trasformazione delle doti di maritaggio a beneficio dell'ospedale. Ora io non credo che vi sia forma di beneficenza più strana ed illogica che quella delle piccole doti di maritaggio, che non servono ad altro che a far fare dei non buoni matrimoni, promossi dalla avidità di riscuotere due o trecento lire e far pochi giorni di allegria. Si è infatti riconosciuto quasi da per tutto che la prima forma di beneficenza da trasformare sia appunto questa delle doti. Ciò non ostante, poichè si è espresso il desiderio di una istruzione ulteriore, convengo che sia bene farla, come sia bene altresì pubblicare il bilancio dell'ospedale di Palermo, e i predetti rescritti borbonici di cui non tutti hanno cognizione.

Aggiungo di più che, in vista dei reclami trasmessi da Palermo — e originati quasi esclusivamente da impiegati, che temono di veder cessato il loro stipendio, che ora godono senza far nulla, o da privati, interessati a mantenere uno stato di cose, creato da rescritti borbonici che violano la volontà dei testatori — l'amministrazione dell'ospedale ha fatto istanza al Ministero dell'interno, perchè fosse disposta una inchiesta sul funzionamento di quel Nosocomio.

Ed io, aderendo a questo desiderio dell'Amministrazione, che mi fu manifestato per mezzo del prefetto di Palermo, mandai sul posto un ispettore generale della beneficenza e un ispettore generale della Sanità pubblica, perchè esaminassero le condizioni dell'ospedale di Palermo dal punto di vista sanitario e amministrativo. Io ritengo che questi egregi funzionari potranno già essere a buon punto nella loro inchiesta, i cui risultati mi riservo di trasmettere all'Ufficio centrale.

E tanto più m'induco ad aderire alla richiesta breve proroga, inquantochè l'Ufficio centrale propone alcuni emendamenti, che riconosco indispensabili, e che renderanno necessario di ripresentare questa legge all'altro ramo del Parlamento, il quale attualmente è chiuso.

Per queste considerazioni consento al rinvio, proponendomi di trasmettere all'Ufficio centrale tutti i documenti che avrò nel frattempo raccolti, e confidando che il Senato vorrà ripor-

tare in discussione il presente disegno di legge con la maggiore sollecitudine possibile, sì da evitare che questa sospensione produca danno ad un'Opera pia indispensabile alla vita di Palermo, e la quale nelle condizioni attuali non potrebbe ulteriormente corrispondere alla sua finalità.

Infatti, se per qualche tempo si è andati innanzi, ciò è dovuto all'amministratore capo di questo ospedale, il quale ha versato del proprio delle somme per evitarne la chiusura; ma non potendosi fare certamente perenne affidamento sulla generosità di un privato, è necessario porre l'ospedale in condizioni da poter con le sue risorse funzionare. In questa fiducia io consento alla proposta del relatore.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposta sospensiva del senatore Rossi, accettata dall'Ufficio centrale e dal presidente del Consiglio. Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi. (Approvato).

La discussione di questo progetto di legge è rinviata ad altra seduta.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Tombola telegrafica a favore degli ospedali civili di Lanciano e di Vasto:

Senatori votanti	95
Favorevoli	68
Contrari	27

Il Senato approva.

Tombola telegrafica a favore dell'Ospedale civico di Terni:

Senatori votanti	96
Favorevoli	67
Contrari	29

Il Senato approva.

Modificazioni nelle competenze del personale delle scuole secondarie governative all'estero:

Senatori votanti	95
Favorevoli	86
Contrari	9

Il Senato approva.

Modificazioni agli stipendi ed all'organico del personale della giustizia militare:

Senatori votanti	92
Favorevoli	84
Contrari	8

Il Senato approva.

Modificazione alla legge sull'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, relativi al personale degli stabilimenti militari di pena ed a quello dei depositi dell'allevamento cavalli:

Senatori votanti	92
Favorevoli	84
Contrari	8

Il Senato approva.

Istituzione del magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova:

Senatori votanti	95
Favorevoli	84
Contrari	1

Il Senato approva.

Autorizzazione della spesa pel pagamento ai signori Talamo e Mannajuolo della somma ad essi dovuta, in seguito alla sentenza 11 dicembre 1905 della Corte di Appello di Roma, in ordine al progetto di una nuova aula nel palazzo a Montecitorio:

Senatori votanti	95
Favorevoli	74
Contrari	21

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni per la leva sui nati nel 1887 (N. 495);

Autorizzazione al Governo di anticipare le somme occorrenti per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza diretti ad arrestare il movimento delle frane (N. 502 - *urgenza*);

Ruoli organici del personale civile insegnante della Regia Accademia navale e della Regia Scuola macchinisti (N. 450).

II. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Costituzione dei Consorzi per la difesa della viticoltura contro la fillossera (N. 389).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Alienazione di navi ed acquisto di carbone (N. 445);

Costruzione di un secondo bacino di carenaggio nel R. arsenale di Taranto (N. 446);

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1906-907 durante il periodo delle vacanze parlamentari dal 15 luglio al 26 novembre 1906 (N. 455);

Organico dei veterinari governativi di confine e di porto (N. 340);

Tombola telegrafica a favore dell'erigendo civico ospedale di Correggio (N. 468);

Modificazioni al ruolo organico della Regia scuola mineraria di Caltanissetta (N. 453);

Estensione agli impiegati delle Amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza della legge 6 marzo 1904, n. 88 (N. 439).

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1901-902 (N. 223);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1902-903 (N. 224);

Distacco del comune di Vidracco dal mandamento di Vico Canavese e sua aggregazione al mandamento di Castellamonte (N. 419);

Aumento del fondo stanziato nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per il concorso dello Stato nella concessione dei mutui, in dipendenza dell'art. 9 della legge 18 agosto 1902, n. 356 (N. 451);

Chiusura dello stralcio della liquidazione dell'antico Monte di pietà di Roma (N. 396);

Aggregazione del comune di Guardialfiera al mandamento di Casacalenda (N. 418);

Separazione delle frazioni di Mercatino, Perticara, Secchiano, Uffogliano, Torricella e Sartiano dalla frazione di Talamello in provincia di Pesaro, e costituzione in due comuni autonomi (N. 421);

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1907

Tombola telegrafica nazionale a favore dell'ospedale di Reggio Calabria (N. 484);

Tombola telegrafica per l'ospedale di Città di Castello (N. 483);

Tombola telegrafica a favore della Società meteorologica italiana (N. 485);

Modificazioni all'art. 3, n. 5, della legge 12 dicembre 1875, n. 2837, che istituiva due

Sezioni temporanee di Corte di cassazione in Roma (N. 400).

La seduta è sciolta (ore 18.15).

Licenziato per la stampa il 24 marzo 1907 (ore 20)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche



DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 18 MARZO 1907

Istituzione del Magistrato alle acque per le Province Venete e di Mantova

Art. 1.

È istituito un ufficio per le opere idrauliche delle provincie di Venezia, Padova, Treviso, Vicenza, Verona, Rovigo, Udine, Belluno e del bacino della provincia di Mantova, compreso tra la sinistra del Po e del Mincio, che ha per recipiente di scolo il fiume Tartaro.

Questo ufficio prende il nome di Magistrato alle acque; ha sede in Venezia, e comprende in un unico compartimento amministrativo nei limiti ed agli effetti della presente legge i territori sopraindicati.

Per decreto Reale, su domanda dei rispettivi Consigli provinciali, altri bacini di Mantova e di provincie finitime potranno essere aggregati al compartimento del Magistrato alle acque.

Art. 2.

Il Magistrato alle acque provvede in conformità alle leggi, per il compartimento amministrativo summenzionato, al buon governo delle acque pubbliche — così nei riguardi del regime forestale come in quello delle opere idrauliche —, del sistema delle bonifiche e del regime dei porti, del lido del mare e dei fari.

Per la competenza e la direzione delle opere idrauliche attinenti al fiume Po e alle diramazioni del suo delta, comprese nel compartimento del Magistrato alle acque, sarà provveduto per regolamento. In ogni caso sui progetti di sistemazione, di difesa, di navigazione e di polizia riguardanti le opere suddette sarà sentito il parere del Comitato tecnico di Magistratura.

In casi di urgenza spetterà al Magistrato alle acque il servizio di difesa degli argini del Po compresi nel compartimento.

Art. 3.

Il capo del compartimento, presidente della Magistratura alle acque, sarà nominato tra i funzionari dello Stato con decreto Reale, su proposta del Consiglio dei ministri, e avrà lo stipendio annuo di L. 10,000.

Il presidente della Magistratura alle acque rappresenta il ministro dei lavori pubblici, dal quale dipende, ed è di fronte a lui responsabile di quanto si attiene ai servizi ed alle attribuzioni assegnategli dalla legge. Nei riguardi del regime forestale il presidente stesso rappresenta il ministro di agricoltura, industria e commercio e da lui dipende.

L'ufficio di presidente della Magistratura è incompatibile con quello di membro del Parlamento e di consigliere delle provincie, dei comuni e dei consorzi idraulici di difesa, di scolo, di bonifica e forestali nel territorio ad esso sottoposto.

Art. 4.

Il presidente della Magistratura alle acque ha alla sua dipendenza, per l'esecuzione della presente legge, tutto il personale tecnico ed amministrativo in questa legge contemplato e presiede il Comitato tecnico di Magistratura.

Tale Comitato tecnico si compone, oltre al presidente, di quattro ispettori superiori del

Real Corpo del Genio civile, di un ispettore superiore forestale e del capo dell'ufficio amministrativo.

In assenza del presidente il Comitato è presieduto dall'ispettore superiore più anziano.

Art. 5.

Il Comitato tecnico di Magistratura ha le funzioni di una sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per le opere idrauliche e marittime del compartimento, secondo le leggi e i regolamenti vigenti per le sezioni del Consiglio medesimo.

Art. 6.

Una Commissione costituita da tanti delegati quante sono le provincie in tutte o in parte comprese nel compartimento del Magistrato alle acque, eletti per un quinquennio ciascheduno dal rispettivo Consiglio provinciale, e nel seno di questo, sarà sentita dal presidente della Magistratura quando si tratti della esecuzione di nuove opere, o d'importanti opere di difesa, o di conflitti fra provincie, comuni, e consorzi. Essa sarà presieduta dal presidente della Magistratura che potrà chiederne il parere ogni qualvolta lo creda utile.

Art. 7.

È approvata la tabella A annessa alla presente legge, che comprende il presidente della Magistratura alle acque, ed il personale del Genio civile e quello amministrativo posti alla sua dipendenza.

È autorizzata la maggiore spesa di lire 10,000 che sarà stanziata in apposito capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per lo stipendio del presidente della Magistratura alle acque.

Il personale del Genio civile, di cui alla tabella A, pur continuando a far parte del ruolo del Genio civile, percorrerà di regola tutta la carriera fino al grado di ispettore superiore negli uffici del compartimento stesso.

Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, udito il parere del presidente della Magistratura, saranno assegnati preferibilmente agli uffici del Veneto gli ufficiali del Genio civile che vi sono addetti alla data della

pubblicazione della presente legge e che ne faranno domanda, nonchè entro i limiti dei posti disponibili quelli degli altri uffici del Regno che pure ne faranno domanda.

Art. 8.

Al personale del Genio civile, di cui nella tabella A, saranno applicabili tutte le disposizioni delle leggi organiche del Genio civile, in quanto non sia derogato dalla presente legge. Nessun trasferimento nè temporaneo nè definitivo, od altro provvedimento, potrà esser fatto riguardo al detto personale, nè alcun incarico estraneo alle ordinarie attribuzioni gli potrà essere affidato, senza la richiesta o il preventivo parere del presidente della Magistratura, al quale sarà riservata la esclusiva facoltà di distribuire il personale stesso fra i vari uffici del compartimento, e di disporne i trasferimenti da un ufficio all'altro.

Nella destinazione di ingegneri-allievi negli uffici del compartimento sarà data la preferenza agli ingegneri che in concorsi banditi dal Ministero abbiano dato prove di speciale capacità nelle discipline idrauliche.

Nel caso di promozione a gradi fino a quello di ingegnere capo, per i quali non esistano contemporaneamente vacanze negli uffici dipendenti dal presidente della Magistratura, l'ufficiale promosso potrà, quando il servizio lo esiga, ed in seguito a richiesta del presidente, rimanere a disposizione del presidente stesso per prestar servizio presso l'ufficio centrale di Venezia, o presso gli altri uffici.

Il più anziano fra gli ispettori superiori addetti al Magistrato sarà aggiunto con diritto di voto al Comitato del personale del Genio civile di cui all'art. 9 della legge 22 agosto 1895, n. 547.

Gli ispettori superiori di cui alla tabella A risiedono presso il Magistrato alle acque in Venezia e intervengono, se invitati dal ministro, alle adunanze generali del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Intervengono alle sedute delle sezioni quando per casi speciali siano invitati dal presidente del Consiglio.

Art. 9.

Il personale di custodia del compartimento sarà nominato dal ministro dei lavori pubblici

su proposta del presidente della Magistratura.

Saranno fissate per regolamento le norme per l'ammissione e pei provvedimenti relativi al personale di custodia e di guardia.

Art. 10.

Agli uffici del Genio civile, attualmente esistenti nel compartimento territoriale del Magistrato alle acque, rimangono affidate, sotto la dipendenza dell'Amministrazione centrale, tutte le altre attribuzioni loro conferite dalle leggi e non comprese nella presente.

Il ministro dei lavori pubblici, con decreto motivato, potrà però delegare al Magistrato alle acque quelle funzioni che l'esperienza dimostrasse compatibili con le attribuzioni speciali ad esso affidate da questa legge, e che risultassero utili nell'intento di rendere più facile e più sollecito il disbrigo degli affari.

Art. 11.

Presso la sede del Magistrato alle acque risiederà agli effetti della presente legge il personale forestale quale risulta dalla tabella *B* annessa alla presente legge.

È autorizzata la spesa relativa di lire 13,400, e sono consentite le analoghe variazioni nel bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Il personale forestale necessario per lo studio e la esecuzione dei lavori di sua competenza, derivanti dalla presente legge, dipenderà nei riguardi tecnici dal presidente della Magistratura e costituirà un reparto speciale destinato a prestare servizio nel compartimento del Magistrato.

Tanto il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici quanto il personale forestale, pure essendo posti alla dipendenza del Magistrato alle acque, continueranno a far parte dei rispettivi organici.

Art. 12.

In relazione all'art. 2 (comma primo) della presente legge il Governo del Re è autorizzato:

a riordinare gli insegnamenti sulle discipline idrauliche che già esistono nella scuola di applicazione della R. Università di Padova

e ad istituirne altri sulle stesse discipline e sulle applicazioni tecniche che vi si riferiscono, modificando il ruolo organico del personale;

ad aggiungere alla dotazione i maggiori stanziamenti necessari per i laboratori ed i gabinetti; per le esercitazioni pratiche ed i viaggi di istruzione, e per provvedere a conferenze di eminenti tecnici specialisti.

La spesa annua non potrà eccedere le lire 40,000 e sarà iscritta nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione a cominciare dall'esercizio 1907-908.

Il ministro della pubblica istruzione, sentiti il Consiglio direttivo della Scuola ed il Consiglio superiore della pubblica istruzione, ha facoltà di autorizzare con decreto Reale la concessione di un diploma nelle discipline idrauliche.

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale saranno dati tutti i provvedimenti per la esecuzione di queste disposizioni.

Art. 13.

Al Magistrato alle acque è affidato l'incarico di provvedere alla raccolta ordinata e metodica delle osservazioni idrografiche, in relazione alle metereologiche, che riguardano i fiumi e loro bacini montani del compartimento, la laguna ed il mare di Venezia, sentita un'apposita Commissione scientifico-tecnica da nominarsi secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Al Magistrato alle acque sono pure affidati: lo studio sistematico permanente di tutti i corsi d'acqua e loro bacini e della laguna; la preparazione, anche di propria iniziativa, dei progetti per opere idrauliche, di loro sistemazione, di difesa o di perfezionamento nel territorio ad esso sottoposto, per le relative proposte al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 14.

Spettano al Magistrato alle acque nei limiti territoriali determinati dalla presente legge:

a) le attribuzioni assegnate al Ministero dei lavori pubblici dalle seguenti leggi cogli articoli qui indicati;

dalla legge sulle *opere idrauliche*, testo unico, 25 luglio 1904, n. 523;

art. 7: per l'istruttoria a richiesta degli interessati o per iniziativa del Governo, al fine della iscrizione delle opere in 3^a categoria comprese quelle di rimboscamento e rinsodamento dei terreni montani che alle opere medesime siano naturalmente collegate e coordinate, ferma restando l'iscrizione stessa per decreto Reale, sentiti i Consigli comunali e provinciali;

art. 14: per la dichiarazione della obbligatorietà delle spese per opere di 4^a categoria delle quali è detto nel comma terzo e per l'alta sorveglianza sulla esecuzione di opere di 3^a categoria delle quali nel comma quinto;

art. 15: per l'autorizzazione, nei casi e modi ivi stabiliti, agli ufficiali del Genio civile per la compilazione di progetti e direzione di lavori di opere idrauliche delle tre ultime categorie;

art. 40, comma primo: per l'approvazione dei progetti esecutivi di opere di 3^a categoria comprendenti anche i lavori di rimboscamento o di rinsodamento dei terreni montani, naturalmente collegati e coordinati colle opere stesse, entro il limite di costo di L. 200,000, ferma restando oltre tale limite l'approvazione dei progetti al Ministero dei lavori pubblici sentito il parere della Commissione speciale di cui al comma 2°;

art. 61: per la manutenzione, riparazione, nuove costruzioni e custodia degli argini e servizio di guardia lungo le arginature;

art. 98: per le costruzioni e variazioni delle diverse opere ivi specificate lungo le sponde o negli alvei dei fiumi e torrenti;

dalla legge *sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi*, testo unico 22 marzo 1900, n. 195;

art. 8: per gli studi sulla determinazione del perimetro di ciascuna bonifica ed eventualmente dei bacini nei quali essa possa essere divisa; la compilazione dei progetti di massima ed esecutivi, col riparto delle spese tra gli enti e i proprietari interessati, secondo le quote di contributo obbligatorio per legge; la formazione o l'approvazione del piano di classificazione dei beni di proprietà privata da assoggettare alla tassa speciale di bonificazione;

art. 10, 25, 30 e 31: per la revisione dei progetti tecnici e dei rispettivi piani economici presentati dagli enti interessati per la concessione delle bonifiche, e le conseguenti proposte al

Ministero dei lavori pubblici per l'approvazione, per la concessione e per la determinazione della quota di concorso dello Stato;

art. 50: per la nomina della Commissione di accertamento del compimento delle bonifiche;

b) le attribuzioni assegnate al Ministero di agricoltura, industria e commercio dalla legge *forestale* 20 giugno 1877, n. 3917;

art. 5: per la nomina di un ingegnere a membro del Comitato forestale;

art. 11, comma primo: per il rimboschimento dei terreni vincolati;

dalla legge *sui rimboschimenti* 1° marzo 1888, n. 5238:

articoli 1 e 2: per la formazione degli elenchi dei terreni da rimboschire o da rinsodare, proponendone, ove occorra, al Ministero d'agricoltura, industria e commercio la espropriazione a' termini degli articoli 11, 12 e 15.

Spettano in particolare al presidente della Magistratura nello stesso territorio:

c) l'approvazione in linea tecnica dei progetti che abbiano avuto il voto favorevole del Comitato tecnico di Magistratura nei limiti della competenza di questo segnati dall'art. 5;

d) le attribuzioni assegnate ai prefetti:

dalla legge *sulle opere idrauliche*, testo unico 25 luglio 1904, n. 523:

articoli 2, 57, comma primo; 58, comma terzo, 59, per gli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 101, per la pulizia delle acque pubbliche;

art. 77: la determinazione delle norme generali da osservare o da introdurre nei regolamenti speciali per le darsene e luoghi di pubblico approdo sui corsi di acque pubbliche;

art. 80 e seguenti: la determinazione delle norme generali e speciali per la fluitazione dei legnami a' termini degli articoli 80 e seguenti, ferma per le une e per le altre la cura della esecuzione e della vigilanza nelle autorità provinciali e locali;

dalla legge *sulle bonificazioni* sopra citata:

art. 13: la presidenza della Commissione di vigilanza sull'esecuzione dei lavori delle bonificazioni, nella quale potrà farsi rappresentare da un suo delegato;

dalla legge *sui porti, spiagge e fari*, testo unico 2 aprile 1885, n. 3095;

e) la facoltà di proporre ai prefetti di sollevare i conflitti di attribuzione di cui all'art. 1 e seguenti della legge 31 marzo 1877 n. 3761;

f) la vigilanza sull'azione dei Consorzi difesa, di scolo, di bonifica e forestali, ferme restando la sorveglianza governativa e la tutela nelle autorità che ne sono investite secondo le leggi vigenti; la facoltà di promuovere dalle autorità competenti gli stanziamenti di ufficio a norma di legge nei rispettivi bilanci delle somme necessarie per i lavori ordinati o intrapresi e per la conservazione degli eseguiti, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento; il coordinamento dell'azione dei Consorzi stessi secondo l'interesse generale del buon regime delle acque e la necessità della difesa; nonchè il promuovere in casi eccezionali la riunione tecnica e amministrativa di più comprensori fra di loro per le esigenze idrauliche dei terreni, con le cautele e le garanzie di legge per i Consorzi esistenti; la nomina di rappresentanti del Governo nei consigli d'amministrazione dei Consorzi stessi alle opere dei quali contribuisce lo Stato, per quanto riguarda la costruzione e la manutenzione delle opere; e l'esame dei risultati tecnici, agricoli, igienici ed economici delle opere eseguite;

h) la facoltà di convocare le rappresentanze di Consorzi o loro apposite delegazioni per trattare insieme sotto la sua presidenza e risolvere per amichevoli componimenti i loro conflitti in materia di acque o di opere, salvo ratifica da parte delle rispettive assemblee, quando occorra per legge; come pure per derimere e comporre contrasti tra la legale rappresentanza del Consorzio e consortisti. I risultati delle convocazioni saranno consacrati in verbale giusta le norme dettate dal regolamento e di essi sarà tenuto conto nell'esame degli eventuali ricorsi;

i) le proposte motivate, in concorso coi prefetti delle rispettive provincie per gli scioglimenti delle amministrazioni dei Consorzi sopradetti, e delle nomine dei commissari straordinari;

k) la gestione tecnica economica ed amministrativa dei lavori concernenti opere idrauliche di 1^a e 2^a categoria, opere marittime e di bonificazione di prima categoria, riservate però al Ministero dei lavori pubblici le attribuzioni assegnategli in argomento con le leggi 2 aprile 1885, n. 3095, e 22 marzo 1900, n. 195;

l) le proposte di formazione e di modifica-

zione dei regolamenti per la conservazione degli argini e dei manufatti, per la difesa loro in tempo di piena e per l'esercizio della navigazione, della fluitazione, ed occorrendo, le proposte di nuovi regolamenti;

m) la direzione delle opere di rimboscimento già affidate ai Comitati forestali dall'art. 11 della legge 20 giugno 1877, n. 3917;

n) la facoltà di provvedere alla esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi in genere da esso dipendenti col mezzo delle trattative private o ad economia nei casi nei quali tale facoltà è attribuita dalle leggi al ministro dei lavori pubblici.

Nulla è innovato alle norme amministrative vigenti in materia di concessioni per derivazioni di acque pubbliche. Il Magistrato alle acque dovrà però essere inteso prima che le domande per nuove concessioni sieno ammesse all'istruttoria, e sui risultati dell'istruttoria medesima.

La polizia idraulica nei riguardi delle concessioni già esistenti e di quelle che verranno concesse spetterà al Magistrato.

Art. 15.

A deroga dell'art. 5 del testo unico approvato con Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e per un periodo di tre anni dalla pubblicazione della presente legge, è data facoltà al ministro dei lavori pubblici, sopra proposta del presidente approvata dal Comitato tecnico di Magistratura e sentiti i Consigli provinciali delle provincie interessate, di ordinare nella zona territoriale del compartimento, la iscrizione in seconda categoria delle opere idrauliche in essa non ancora classificate, provvedendo del pari alla iscrizione in categorie inferiori di opere, per avventura, classificate nella seconda categoria.

Le spese a carico dello Stato per la sistemazione di dette opere di seconda categoria, non potranno superare l'importo di tre milioni, e dovranno distribuirsi in dieci esercizi a cominciare dall'anno finanziario 1907-908.

Il ministro dei lavori pubblici provocherà a ermini di legge i relativi decreti Reali per le singole assegnazioni.

Art. 16.

Contro i provvedimenti del presidente della Magistratura è ammesso il ricorso al ministro

dei lavori pubblici a norma dell'art. 379 della legge sulle opere pubbliche, in quanto non sieno provvedimenti spettanti al ministro e delegati al presidente della Magistratura dalla presente legge.

Contro i provvedimenti definitivi dalle vigenti leggi attribuiti ad altre autorità ed ora deferiti al presidente della Magistratura e contro i provvedimenti definitivi del ministro è ammesso il ricorso alla IV e alla V Sezione del Consiglio di Stato, secondo la rispettiva competenza.

Art. 17.

È riservata al presidente della Magistratura alle acque, udito il Comitato tecnico di magistratura, la facoltà di approvare, in casi di urgenza, i progetti di opere relative al compartimento da esso amministrato, o alla difesa degli argini del Po, a termini dell'art. 2, nonchè di autorizzarne e disporne la esecuzione quando il loro importo non ecceda la somma di lire 200,000, e le opere medesime sieno state debitamente autorizzate per legge, e comprese in fondi stanziati in bilancio.

Art. 18.

Le disposizioni degli articoli 9, 14, 15 del testo unico 17 febbraio 1884, n. 2016 sulla amministrazione e sulla contabilità dello Stato, e quelle degli articoli 43, 45, 47 e 71 del relativo regolamento non si applicano ai contratti per lavori approvati dal ministro o dal presidente della Magistratura alle acque, quando il loro ammontare non ecceda L. 200,000.

Tali contratti però non potranno avere esecuzione ove essi non riportino l'approvazione a maggioranza assoluta del Comitato tecnico di magistratura.

Art. 19.

Per le opere, le spese contemplate dalla presente legge e per quelle necessarie all'applicazione dell'art. 13, saranno istituiti appositi titoli e capitoli nella parte ordinaria e straordinaria del bilancio dei lavori pubblici.

Nulla però è derogato alle discipline e cautele prescritte intorno al controllo sugli impegni ed alle registrazioni dei contratti dalle leggi

sulla contabilità di Stato e sull'ordinamento della Corte dei conti.

Alle spese occorrenti per i servizi del Magistrato alle acque sarà provveduto con mandati a disposizione e di anticipazione, emessi dall'Amministrazione centrale dei lavori pubblici a favore del capo del compartimento o di chi ne fa le veci.

I mandati a disposizione potranno essere emessi per somma non eccedente le 250,000 lire e quelli di anticipazione in caso di opere da farsi in economia per non oltre 50,000 lire.

I fondi posti a disposizione del capo del compartimento saranno dal medesimo erogati mediante buoni, a favore dei creditori, tratti sulla sezione di tesoreria provinciale di Venezia, o mediante aperture sussidiarie di credito a favore dei funzionari residenti nel compartimento da prenotarsi a cura del locale delegato del tesoro, sul mandato del quale vengono attinte e da trasferirsi sulle sezioni di tesoreria delle provincie, nelle quali risiedono i detti funzionari.

Di tali aperture sussidiarie di credito verrà dai funzionari delegati reso conto al capo del compartimento, il quale comprenderà le contabilità relative nel proprio rendiconto.

Per i pagamenti superiori alle L. 250,000 sarà provveduto con mandati diretti da emettersi dall'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

A cura del Ministero del tesoro saranno sottoposte a verifica, almeno una volta all'anno, le scritture e le casse pertinenti alla gestione del Magistrato alle acque.

Art. 20.

Alla stipulazione dei contratti presso il Magistrato alle acque sarà delegato con decreto ministeriale un segretario amministrativo.

Art. 21.

Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge saranno punite a norma dell'articolo 374 e seguenti della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, allegato F.

Art. 22.

Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge con Regio decreto, sentito il Consiglio di Stato, sarà approvato il regolamento il quale determinerà le norme per l'esecuzione della presente legge.

Il Governo del Re, udito il Comitato tecnico

di Magistratura ed il Consiglio di Stato, è autorizzato a pubblicare in testo unico tutte le disposizioni di legge tuttora vigenti nelle provincie formanti parte del compartimento amministrato dal Magistrato alle acque e per le materie relative alla sua competenza.

TABELLA A.

PERSONALE DEL REGIO MAGISTRATO ALLE ACQUE

Presidente della Magistratura alle acque — *Stipendio annuo L. 10,000*

Personale del Corpo Reale dei Genio civile addetto al Magistrato alle acque.

GRADO E CLASSE	Numero	Stipendio individuale	Spesa complessiva
Personale superiore.			
Ispettori superiori di 1 ^a classe	2	9,000	18,000
Id. id. di 2 ^a id.	2	8,000	16,000
Ingegneri capi di 1 ^a classe	7	6,000	42,000
Id. id. di 2 ^a id.	4	5,000	20,000
Ingegneri di 1 ^a classe	16	4,000	64,000
Id. di 2 ^a id.	15	3,500	52,500
Id. di 3 ^a id.	11	3,000	33,000
Ingegneri allievi	8	2,000	16,000
Personale subalterno.			
Aiutanti principali	9	3,500	31,500
Id. di 1 ^a classe	21	3,000	63,000
Id. di 2 ^a id.	20	2,400	48,000
Id. di 3 ^a id.	12	1,800	21,600
Personale d'ordine.			
Archivisti	4	2,500	10,000
Ufficiali d'ordine di 1 ^a classe	10	2,000	20,000
Id. id. di 2 ^a id.	6	1,500	9,000
Id. id. di 3 ^a id.	3	1,200	3,600
Personale di servizio.			
Inservienti di 1 ^a classe	6	1,200	7,200
Id. di 2 ^a id.	7	1,000	7,000
Id. di 3 ^a id.	6	900	5,400
			487,800

AVVERTENZA. — Al presidente della Magistratura sono dovute le indennità spettanti ai presidenti di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Segue TABELLA **A.**

Personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici addetto al Magistrato alle acque.

GRADO E CLASSE	Numero	Stipendio individuale	Spesa complessiva
Personale amministrativo.			
Capo sezione amministrativo di 1 ^a classe	1	5,000	5,000
Segretario amministrativo di 1 ^a classe	1	4,000	4,000
Id. id. di 2 ^a id.	1	3,500	3,500
Personale di ragioneria.			
Segretario di ragioneria di 1 ^a classe	1	4,000	4,000
Id. id. di 2 ^a id.	1	3,500	3,500
Personale d'ordine.			
Archivista di 2 ^a classe	1	3,200	3,200
			23,200

TABELLA B.

Personale forestale che risiederà presso il Magistrato alle acque.

GRADO E CLASSE	Numero	Stipendio individuale	Spesa complessiva
Ispettore superiore forestale di 1 ^a classe	1	6,000	6,000
Id. forestale di 1 ^a classe	1	4,000	4,000
Sotto-ispettore forestale	1	2,500	2,500
Sorvegliante forestale	1	900	900
			13,400

